

*Maurizio Maggi, Carlo Alberto Dondona*

# **LE LEGGI PER GLI ECOMUSEI**

## **PRIME ESPERIENZE E CANTIERI IN ATTO**

204/2006

*Ringraziamenti sono dovuti a tutte le persone citate nel documento, per la gentile cooperazione e per i consigli offerti.*

L'IRES PIEMONTE è un istituto di ricerca che svolge la sua attività d'indagine in campo socio-economico e territoriale, fornendo un supporto all'azione di programmazione della Regione Piemonte e delle altre istituzioni ed enti locali piemontesi.

Costituito nel 1958 su iniziativa della Provincia e del Comune di Torino con la partecipazione di altri enti pubblici e privati, l'IRES ha visto successivamente l'adesione di tutte le Province piemontesi; dal 1991 l'Istituto è un ente strumentale della Regione Piemonte.

L'IRES è un ente pubblico regionale dotato di autonomia funzionale disciplinato dalla legge regionale n. 43 del 3 settembre 1991.

Costituiscono oggetto dell'attività dell'Istituto:

- la relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della regione;
- l'osservazione, la documentazione e l'analisi delle principali grandezze socio-economiche e territoriali del Piemonte;
- rassegne congiunturali sull'economia regionale;
- ricerche e analisi per il piano regionale di sviluppo;
- ricerche di settore per conto della Regione Piemonte e di altri enti e inoltre la collaborazione con la Giunta Regionale alla stesura del Documento di programmazione economico finanziaria (art. 5 l.r. n. 7/2001).

#### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Angelo Pichierri, *Presidente*

Brunello Mantelli, *Vicepresidente*

Paolo Accusani di Ritorto e Portanova, Antonio Buzzigoli, Maria Luisa Gioria, Carmelo Inì,  
Roberto Ravello, Maurizio Ravidà, Giovanni Salerno

#### **COMITATO SCIENTIFICO**

Giorgio Brosio, *Presidente*

Giuseppe Berta, Cesare Emanuel, Adriana Luciano,  
Mario Montinaro, Nicola Negri, Giovanni Ossola

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Emanuele Davide Ruffino, *Presidente*

Fabrizio Allasia e Massimo Melone, *Membri effettivi*

Liliana Maciariello e Mario Marino, *Membri supplenti*

#### **DIRETTORE**

Marcello La Rosa

#### **STAFF**

Luciano Abburrà, Stefano Aimone, Enrico Allasino, Loredana Annaloro, Maria Teresa Avato,  
Marco Bagliani, Giorgio Bertolla, Antonino Bova, Dario Paolo Buran, Laura Carovigno,  
Renato Cugno, Luciana Conforti, Alberto Crescimanno, Alessandro Cunsolo, Elena Donati,  
Carlo Alberto Dondona, Fiorenzo Ferlaino, Vittorio Ferrero, Filomena Gallo, Tommaso Garosci,  
Maria Inglese, Simone Landini, Renato Lanzetti, Antonio Larotonda, Eugenia Madonia,  
Maurizio Maggi, Maria Cristina Migliore, Giuseppe Mosso, Carla Nanni, Daniela Nepote,  
Sylvie Occelli, Santino Piazza, Stefano Piperno, Sonia Pizzuto, Elena Poggio, Lucrezia Scalzotto,  
Filomena Tallarico, Luigi Varbella, Giuseppe Virelli

©2006 IRES – Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte  
via Nizza 18 – 10125 Torino – Tel. 011/6666411 – Fax 011/6696012  
www.ires.piemonte.it

*Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l'utilizzazione del contenuto del volume con la citazione della fonte.*





## Indice

Capitolo 1 – LE REGIONI E IL CAOS MUSEALE	3
Capitolo 2 – LE SCHEDE REGIONALI E PROVINCIALI	15
- Leggi esistenti	17
- Progetti di legge in itinere	27
- Altri progetti e provvedimenti	35
Capitolo 3 – C'È SPAZIO PER UNA LEGGE QUADRO?	37
Appendice – I TESTI DI LEGGE E I P.D.L.	43





## CAPITOLO 1

### LE REGIONI E IL CAOS MUSEALE





Il patrimonio locale è da tempo animato da una spinta dinamica assai vivace: nuovi piccoli musei che nascono, crescita di iniziative “ibride” e attività difficilmente inquadrabili nelle categorie museali tradizionali, politiche locali con forte connotazione culturale ma che fanno capo a soggetti diversi rispetto agli usuali attori della cultura (e legate ad esempio a settori come agricoltura, paesaggio, ambiente, turismo).

La risposta delle politiche culturali di fronte a questo “caos” crescente sembra essere duplice: la prima è quella di cercare di eliminare il disordine riconoscendo solo alcune delle “creature” di recente apparizione oppure cercando di farle assomigliare il più possibile a quelle già esistenti (standard museali, uniformazione delle procedure di catalogazione, riordino delle figure professionali della cultura). L'altro approccio, spesso perseguito contemporaneamente nella stessa regione anche se in genere da soggetti diversi, è quello di cercare di costruire una collocazione nuova e di immaginare un ruolo differente per soggetti culturali che rappresentano una novità comunque non riducibile negli schemi ordinari.

La normativa sugli ecomusei costituisce il più interessante esempio del secondo approccio<sup>1</sup>.

### **Le leggi per gli ecomusei in Italia**

In Italia esistono tre leggi che riguardano direttamente ed esplicitamente gli ecomusei: nella Regione Piemonte, nella Provincia Autonoma di Trento e nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

La prima legge è del marzo 1995, la seconda del novembre 2000 e infine la terza del maggio 2006. Fra i primi due provvedimenti si registrano solo un disegno di legge della Provincia Autonoma di Bolzano, che non viene ammesso alla discussione in aula, e una delibera di giunta della Provincia di Torino, che permetterà poi la realizzazione del progetto “Cultura materiale”. Fra la seconda e la terza, recentissima, appaiono tre disegni di legge, tutti decaduti con il rinnovo dei rispettivi consigli regionali.

Tralasciando per il momento il provvedimento del Friuli Venezia Giulia, troppo recente per essere esaminato sotto questo profilo, si deve osservare che le prime due leggi, assai avanzate nel sostenere una visione integrata del patrimonio culturale se comparate con analoghi provvedimenti del periodo, non hanno prodotto, almeno per un certo numero di anni, iniziative analoghe nelle altre regioni e questo nonostante esse siano situate in un periodo che ha visto un intenso legiferare da parte del governo locale in materia di ridisegno dei musei, soprattutto per quanto riguarda la loro articolazione: dal 1995 ad oggi si contano leggi di questo tipo in 8 regioni italiane. Osservando i contenuti di queste ultime leggi, possiamo realizzare che si tratta di provvedimenti che cercano, per usare una metafora abusata, di “mettere a sistema” diverse tipologie di beni culturali presenti sul territorio. Si tratta di uno sforzo che le politiche pubbliche per la cultura hanno affrontato quasi ovunque in Europa.

Una recente ricerca Ires<sup>2</sup> ha preso in analisi questo tipo di intervento pubblico nel campo della cultura, analizzando la situazione in diversi stati d'Europa e regioni d'Italia. La conclusione dell'indagine, che si è basata anche su una importante attività di ricerca sul campo in Portogallo, Gran Bretagna, Svezia, Irlanda e Spagna coinvolgendo decine di esperti e amministratori, è arrivata alla conclusione, fra le altre, che questo tipo di politiche, quelle cioè che mirano a costituire articolazioni sistemiche dei musei, siano la risposta che

---

<sup>1</sup> Per le ragioni che portano gli autori a privilegiare, anche se in via non esclusiva, questa seconda risposta e per una più approfondita disamina della questione si veda Maggi M. e C.A. Dondona, 2006.

<sup>2</sup> Maggi M. e C.A. Dondona, cit.



le politiche pubbliche cercano di opporre a una situazione caotica che ha caratterizzato la scena culturale degli ultimi due decenni almeno.

Questo caos si è manifestato in molti e diversi modi nei vari paesi: crescita spontanea di moltissime iniziative museali, tanto rapida da non permettere in molti casi che maturasse una corrispondente capacità tecnica, determinando così vistose lacune sul piano professionale o, talvolta, tanto poco uniforme geograficamente, da determinare una iniqua distribuzione delle risorse culturali. È questa ad esempio la situazione che si è riscontrata in Portogallo, teatro di una delle più interessanti esperienze di articolazione a rete e non gerarchica dei musei.

In altri casi ancora la crescita, non solo delle istituzioni ma anche del loro volume e varietà di attività, ha determinato una specializzazione che, se pure ha permesso in molti casi una migliore formazione tecnica del personale, ha altresì determinato una situazione di viscosità quando non di ostruzione nella circolazione delle informazioni fra i diversi musei, diffuso una modalità di lavoro troppo settoriale e portato a duplicazioni di iniziative con conseguente spreco di risorse, perdita di occasioni di apprendimento dalle buone o cattive pratiche altrui, conseguente insufficiente crescita dell'autorevolezza del museo come soggetto educativo e più in generale come attore con una funzione di leadership sociale. È questo invece il caso della Gran Bretagna, dove una riforma che ridisegna le modalità di azione soprattutto cooperativa, dei musei è stata intrapresa per far fronte a queste insufficienze. Si tratta in questo caso di un sistema con una gerarchia relativamente accentuata e che si situa, sotto questo profilo, quasi all'opposto dell'esperienza portoghese. In entrambi i casi si è tuttavia trattato di soluzioni adeguate, almeno questa è la percezione che i protagonisti dichiarano, rispetto ai problemi locali: risposte specifiche strategicamente pensate per far fronte a domande specifiche.

### **La risposta al caos in Italia**

Qual è stato, nel caso dell'Italia, il punto di partenza? Analizzando i vari provvedimenti sembra di poter cogliere un tratto comune, ossia lo sforzo di comprendere nel circuito della gestione e fruizione culturale anche quegli aspetti della cultura locale che caratterizzano in modo tanto peculiare i vari e diversissimi territori del nostro bellissimo paese. Si tratta in parte di una scelta obbligata per le regioni, impegnate in un braccio di ferro con i poteri centrali per ottenere una devoluzione di competenze in varie materie, fra le quali quella della cultura, e interessate quindi a mettere al centro soprattutto quegli aspetti patrimoniali non completamente rientranti nella sfera di influenza delle sovrintendenze.

In realtà i primi provvedimenti (L.R. 21/1979 Puglia, L.R. 89/1980 Regione Toscana, L.R. 21/1980 della Regione Liguria) sembrano insistere soprattutto sui vantaggi economici e di efficacia organizzativa dei sistemi.

È nel decennio novanta che assistiamo all'emergere di un interesse più marcato per il "territorio". La legge spesso considerata apripista è la L.R. 35/1990 dell'Umbria, che sottolinea l'obiettivo di rimarcare l'unitarietà e la coerenza del patrimonio culturale regionale.

La L.R. 42/1997 della Regione Lazio parla di "sistemi museali territoriali [...] istituiti in aree culturalmente omogenee" e di "salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale del proprio territorio".

La L.R. n. 6 del 24-03-1998 della Regione Marche, equipara "alle raccolte e ai musei locali tutti i beni mobili e immobili di proprietà pubblica e privata d'interesse archeologico, naturalistico o comunque culturale che possano essere integrati funzionalmente nella generale organizzazione in sistema del museo diffuso". Questo provvedimento individua i cluster museali in base a una serie di elementi quali identità culturale del territorio; presenza



di reti archeologiche esistenti o di fatto, anche se “trasversali” al distretto individuato; presenza di perimetri amministrativi come quelli delle Comunità Montane; presenza di reti museali operative, di associazioni promosse dalle province e di progetti di nuove reti; presenza di parchi e riserve naturali; presenza di distretti industriali di particolare importanza e omogeneità; caratteristiche e dimensioni dello sviluppo turistico e capacità ricettiva del territorio.

La L.R. 12/2005 della Regione Campania è rivolta a “i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale nonché gli ecomusei di iniziativa degli enti locali per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte”.

Infine il provvedimento forse più recente e ancora in itinere, il DDL 10/2006 della Regione Sardegna è finalizzato alla “organizzazione di rete rivolta a incrementare la fruizione dei beni culturali, la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ai fini della conoscenza, del senso di appartenenza della comunità, del rafforzamento della coscienza della civiltà dei sardi e della promozione del turismo culturale.”

Accanto a questo sforzo di creare leggi organiche che riguardino l'intero patrimonio regionale, si sviluppa l'interesse, in genere manifestato da provvedimenti più specifici e mirati. Un esempio emblematico è l'inclusione dei locali storici e dei caratteri tipologici costruttivi, iniziata con le L.R. 34 e 35 del 1995 in Piemonte e poi proseguita fino ad entrare, con la L.R. 31 del 2001 della Regione Lazio, in presunto conflitto (poi riconosciuto come infondato dalla Corte Costituzionale) con le competenze statali in materia di tutela. La prima legge sugli ecomusei, la 31/1995, non a caso coeva dei due provvedimenti piemontesi appena citati, può, sotto un certo profilo, essere fatta rientrare fra questo tipo di misure, anche se conteneva, come vedremo elementi di rilevante novità e diversità rispetto alle “leggi di sistema”.

Inoltre, come già ricordato, le prime leggi sugli ecomusei sono seguite da diversi tentativi analoghi. Già nell'ottobre 2000, appena un mese prima dell'approvazione della legge della Provincia di Trento, è un'altra provincia autonoma, quella di Bolzano, a registrare un tentativo nella medesima direzione. Il disegno di legge viene tuttavia respinto in commissione e non arriva in aula. Dopo il 2000 è la volta di provvedimenti presentati e poi decaduti per scioglimento del consiglio regionale in Veneto (2003, ripresentato nel 2006), Sardegna (2003, ripresentato nel 2005) e Abruzzo (2004, ripresentato nel 2005), mentre in Lazio si registra (sempre nel 2004) una convenzione fra Regione e comune di Latina per la realizzazione di un primo ecomuseo.

Al momento esiste, oltre alla già citata Legge 10 del maggio 2006 del Friuli Venezia Giulia, un disegno di legge della Regione della Sardegna (2006). Quest'ultimo è in realtà un provvedimento più ampio, che non interessa i soli ecomusei, tuttavia il riconoscimento di questi come una delle tre tipologie di beni, accanto a quelli museali e archeologici, di interesse per le politiche regionali, pone il DdL sardo in una situazione intermedia fra le norme di riassetto generale del panorama museale e quelle specifiche per il patrimonio locale. La Regione Umbria ha inoltre pubblicamente dichiarato (marzo 2006) di voler arrivare in tempi brevi a una legge in materia, anche valorizzando l'esperienza già esistente dell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano. Infine è noto che in Lombardia, Puglia e Lazio esistono preparativi, per ora non ufficiali, che vanno nella medesima direzione.



Dunque il panorama offre la visione di una intensa attività legislativa, sinteticamente distinguibile in due famiglie di leggi, fra loro assai diverse. La prima è mirata al disegno di articolazioni regionali o provinciali dell'insieme dei musei e forme analoghe secondo schemi che facciano emergere il patrimonio culturale come un valore territorialmente coerente. Iniziata, come si è visto, verso la metà del decennio novanta non si è ancora arrestata.

La seconda è mirata invece alla valorizzazione di specifici aspetti del patrimonio, quelli locali e tipici del territorio regionale o anche di territori più omogenei e geograficamente limitati, attraverso specifici strumenti di valorizzazione e tutela: gli ecomusei. Anche questo insieme di leggi, operative o in corso di approvazione, nasce a metà del decennio novanta e anch'esso registra uno sviluppo tuttora intenso.

In realtà si tratta, come abbiamo detto, di due approcci molto diversi. Con modalità differenti, essi cercano però di dare risposta a una domanda sola, emergente dalla crescente complessità del panorama culturale.

### **Semplificazione e complessità**

La nuova concezione di patrimonio evolutasi nell'ultimo secolo e mezzo e di cui gli ecomusei rappresentano forse la presa d'atto più lucida, chiede al museo di offrire un racconto multi-lineare, capace di mettere in relazione fra loro tanti aspetti e reperti diversi, anche di vita quotidiana, e legandoli ai differenti luoghi e territori, alle diverse culture da cui hanno tratto origine. Questo processo, iniziato nell'ambito etno-antropologico all'epoca dei primi allestimenti open-air svedesi, riguarda oggi tutti i musei. Al museo viene infatti chiesto di assumere una dimensione in più, ossia quella sociale anche quando, per specializzazione disciplinare, non possiede collezioni con evidenti legami di origine territoriale.

I musei hanno reagito a questa domanda nuova cercando di ampliare la complessità della propria capacità di lettura e di racconto della cultura. Hanno cercato quindi di sviluppare un approccio più interdisciplinare, con una maggiore cooperazione fra istituzioni sia simili che di tipologie diverse, con una crescente commistione di generi, forme espressive e istituzioni tradizionalmente non rientranti nell'orizzonte di lavoro museale in senso stretto. Ma è stata soprattutto la crescita di un enorme numero di nuovi musei, prevalentemente piccoli e dedicati alle culture locali, a segnalare il tentativo più evidente di rispondere alle nuove domande culturali. Questa esplosione museale ha portato con sé aspetti inattesi e negativi quali ineguale distribuzione geografica dell'offerta, squilibrio fra capacità di individuare valori patrimoniali e di prendersene cura con capacità tecnico-professionali adeguate, duplicazioni di iniziative con conseguenti sprechi di risorse, crescenti ostacoli nella comunicazione e quindi nella circolazione di pratiche esemplari, difficoltà di esercizio di leadership da parte delle istituzioni più autorevoli e professionalmente dotate. Accanto ai mille piccoli progetti locali, sono poi cresciuti musei e iniziative non appartenenti alle tipologie tradizionali: ecomusei, centri di interpretazione, itinerari culturali che hanno cercato di "mettere a sistema" (nel senso di connettere spazialmente ma soprattutto logicamente, all'interno di un discorso coerente) le numerose risorse culturali di un territorio, integrandole in una sorta di "piccola meta-narrazione" capace di raccontare in modo organico le diverse specificità del luogo, i tanti e diversi *genius loci* del Belpaese. Sono poi aumentati gli elementi di connessione fra diversi profili di offerta culturale come quelli museali, delle biblioteche, di altre attività di performing arts, dell'industria audiovisuale. Tutti questi elementi si connettono sempre più fra loro come parti di un unico dispositivo di offerta culturale. Diversi linguaggi artistici si mescolano e diventa sempre più abituale la pratica di narrazione in spazi inusuali e diversi dai luoghi



istituzionalmente destinati, come esposizioni museali in una fabbrica, interventi di arte urbana in ambienti quotidiani e collettivi o rappresentazioni teatrali in un museo.

A questo caos crescente le politiche pubbliche hanno risposto con due diverse strategie:

1. la prima per creare “ordine per esclusione del disordine”
2. la seconda per facilitare la nascita di soggetti in grado di muoversi in un ambiente più complesso, nel quale si accetta che ordine e disordine crescano insieme.

Il primo tipo di approccio mira a definire una perfetta coincidenza fra gli attori sulla scena e i ruoli che giocano, le caratteristiche che devono avere i primi e le regole secondo le quali si possono sviluppare i secondi. Fuor di metafora, si tratta ad esempio di stabilire con cura (come hanno cercato di fare tutti i provvedimenti sui sistemi museali) le competenze di ogni ente territoriale rispetto agli altri livelli di governo in merito ai musei o ad altre iniziative culturali, ma anche (come le policy in cantiere attualmente) di definire le caratteristiche cui devono rispondere i musei, come standard di dotazione uniformi, professioni museali ben precisate, utilizzo di una catalogazione rigorosa e omogenea e così via.

Apparentemente si tratta di un approccio molto sensato: tutti abbiamo provato irritazione nel vedere talvolta iniziative prive di livelli di qualità minimi auto-definirsi “musei” al pari di altre in grado al contrario di garantire una elevata offerta di prestazioni al pubblico; parimenti non vi è dubbio che la richiesta di una diligente definizione delle professioni museali, che precisi i compiti specifici svolti da ogni figura, sia funzionale al riconoscimento sindacale e anche sociale dell’operatore museale; la catalogazione d’altronde è utile in quanto permette di aumentare le conoscenze su un patrimonio vasto e deve dunque necessariamente basarsi su metodologie confrontabili. Le politiche di “ordine per esclusione del disordine” poggiano dunque su una solida base razionale. Esse non sono infatti sbagliate, semmai – come vedremo – insufficienti, perché corrono il rischio di non riuscire a intercettare le novità emergenti, che non trovano facilmente spazio in strutture troppo rigide.

Il secondo tipo di approccio invece, pensiamo alle leggi per gli ecomusei, riuscite o tentate, sembra avere addirittura aumentato il caos museale, prevedendo opportunità di “vita” nuove senza definire con precisione le “forme” che avrebbero dovuto incarnare quella vita. Tuttavia i provvedimenti in questione sono stati capaci di cogliere una domanda latente assai potente, come è testimoniato dalla grande vitalità che, fra successi e passi indietro, il movimento ecomuseale ha dimostrato negli ultimi dieci anni circa.

Le politiche direttamente mirate al patrimonio locale come quelle sugli ecomusei possono dunque sembrare più “timide”, in quanto non pretendono di ridisegnare un ordine complessivo e coerente del patrimonio culturale, ma potrebbero essere più adatte in quanto maggiormente in grado di facilitare l’emergere – o il consolidarsi quando già esiste – di un ambiente creativo, senza predefinire i canali di evoluzione dei singoli soggetti che danno vita alle esperienze di valorizzazione. Pensiamo alle tante ibride forme di competenze che sono all’opera nel campo della cultura locale ad esempio, a metà strada fra volontariato e professionismo, come ad esempio a quei dipendenti di amministrazioni locali che svolgono funzioni museali sul territorio, spesso part-time, a metà strada fra impegno civile e missione istituzionale, ma anche a tanti professionisti assunti con contratti a tempo determinato e che svolgono il loro lavoro con una dedizione e una passione che vanno ben al di là dei doveri contrattuali, rasentando spesso una sorta di impegno civico “militante”. Per quanto possa essere importante – e anche giusto nei confronti di chi lavora – definire uno statuto



rigoroso delle professioni museali, potrà questo approccio di ordine, allo stato attuale dei fatti ossia nell'attuale momento di evoluzione caotica dei fenomeni, disciplinare tipologie di attività lavorativa tanto refrattarie alle tassonomie tradizionali senza nel contempo rischiare di disinnescare la creatività e la forza propulsiva?

Analogo discorso si potrebbe fare per gli standard museali, applicabili forse a taluni servizi e taluni compiti attribuiti ai musei tradizionali, ma quasi del tutto inapplicabili nel caso degli ecomusei, creature che si connotano assai più per "ciò che fanno" che per "ciò che hanno".

### **Di che tipo di leggi abbiamo bisogno per gli ecomusei?**

Abbiamo visto, sia pure brevemente, come alcuni dei più originali sistemi e reti museali in Europa siano nati con un preciso disegno strategico e per rispondere a peculiari criticità.

Quale visione strategica sta alla base delle "riforme d'ordine" introdotte dalle regioni italiane nell'ultimo decennio o poco più? Come si è detto l'intento strategico era quello di definire un quadro che permettesse una più efficace valorizzazione dei patrimoni territoriali. In realtà questi provvedimenti sembrano essersi concentrati più nella definizione di uno schema proprietario preciso e nella precisazione dei confini di potestà dei vari poteri locali piuttosto che nel configurare una visione delle aree di attività dei soggetti museali. Sembrano, in parole povere, più reti di vincoli che reti di opportunità. È come se la progettazione di un ambiente agricolo consistesse solo nel lavoro degli agrimensori (confini e proprietà dei campi, in certi casi decisione di quali colture introdurre) anziché della costruzione di quel fitto reticolo di strade interpoderali che, aumentando la possibilità di scambi tecnici fra agricoltori, potrebbe far crescere la loro abilità nel coltivare e, aumentando la loro conoscenza e fiducia reciproca, renderli più coesi e capaci di far fronte a eventuali momenti di crisi.

Non è forse un caso se la formazione è sempre assente in questi disegni o, al più, è vista come un input esogeno, che viene immesso nel sistema ma viene prodotto all'esterno di questo. Sono rari i casi (soprattutto in Italia) che concepiscono la formazione come parte integrante della vita di un sistema, prodotta e "consumata" principalmente al suo interno.

Si tratta di un aspetto cruciale e non marginale. Il modo in cui un sistema umano organizzato (un'azienda, un partito, una rete museale o una democrazia) affrontano il tema della formazione (e quindi del ricambio del gruppo dirigente) è una cartina di tornasole della concezione della democrazia che ha ispirato i suoi progettisti. Un sistema disegnato in modo democratico non può non prevedere che i suoi membri producano nuove conoscenze anche tramite un mutuo scambio delle stesse, potenzialmente in grado di metterli in condizione di operare cambiamenti impreveduti sul sistema medesimo. Non prevedere un percorso evolutivo della formazione dei membri di un sistema o, peggio ancora, prevederne un controllo monopolistico da parte di un soggetto sovra-ordinante limita severamente le sue chance evolutive, lo rende più rigido e meno adatto ad intercettare le eventuali novità emergenti dall'ambiente in cui si trova ad operare: in una parole meno adeguato ad affrontare la complessità.

Al contrario i provvedimenti sugli ecomusei, pur con tutti i limiti e le insufficienze che gli stessi promotori hanno segnalato, hanno contribuito alla nascita di "creature" museali forse più adatte alle difficoltà e agli impreveduti che l'epoca della complessità presenta.

I nuovi tentativi di introdurre norme di questo tipo, attivi in quasi metà delle regioni d'Italia, spingono però, in presenza di una spinta verso le "leggi di sistema" che non pare arrestarsi, ad una riflessione sulle modalità di convivenza di questi due tipi di provvedimenti.



Le articolazioni complessive dei sistemi museali dovrebbero essere disegnate tenendo conto, come si è visto, dei rischi che discendono dal creare maglie troppo rigide e incapaci di immaginare percorsi evolutivi futuri, nonché del potenziale pericolo di rendere più difficile il terreno per l'operare di forme di vita culturale innovative come ad esempio gli ecomusei. Questo argomento, forse troppo vasto per essere affrontato in questa sede, lascia spazio a una ulteriore e più circoscritta domanda: come fare una buona legge sugli ecomusei?

Apparentemente le prime due leggi, la 31/1995 del Piemonte e la 13/2000 della PAT, sicuramente due success-story, possono sembrare un modello da imitare.

Non è esattamente così e assai opportunamente la terza legge in materia, la già ricordata 10/2006 del Friuli Venezia Giulia, è partita da questi esempi assumendone gli aspetti positivi ed emendandone alcune criticità. Infatti mentre l'attenzione dei legislatori dei governi locali è cresciuta e spinge oggi almeno quattro o forse più regioni ad iniziative per dotarsi di specifici provvedimenti sugli ecomusei, è altrettanto cresciuta la complessità del mondo cui quelle iniziative fanno riferimento e l'originaria matrice, quella piemontese e trentina per intenderci, potrebbe, per quanto ancora utilissima, non essere più sufficiente. Forse è più opportuno guardare ai beneficiari diretti degli eventuali provvedimenti.

Cosa si aspettano oggi da una legge gli ecomusei o, per essere più espliciti, i gruppi di cittadini che operano per il recupero e la promozione del loro patrimonio locale, si definiscano ecomusei o in modo analogo?

1. Innanzitutto un riconoscimento simbolico quindi una definizione del termine ecomuseo come processo specifico, distinto da altre forme di intervento a favore del patrimonio, che lo aiuti ad emergere e ad essere riconosciuto come esperienza originale.
2. Sono poi decisive linee guida che aiutino le "forme di vita" della stessa specie a ritrovarsi fra loro sulla base dei comportamenti comuni che mettono in atto piuttosto che per l'adesione formale a tassonomie predefinite dall'alto.
3. Importante è la messa a disposizione di finanziamenti che siano in grado di aiutare ma anche di incentivare e quindi non necessariamente al 100%.
4. Infine sono cruciali strumenti e iniziative che permettano a queste stesse "forme di vita" di mettere in moto un ciclo virtuoso di evoluzione basato soprattutto sull'apprendimento reciproco.

A ben guardare la legge del Piemonte, la prima in questo campo, ha avuto soprattutto il merito di rispondere alla prima di queste domande, riconoscendo dignità all'ecomuseo. Si tratta di un punto che non va sottovalutato in quanto in genere i gruppi che agiscono sui diversi territori possono trarre un decisivo aiuto da spinte di tipo simbolico. Questi gruppi inoltre dimostrano spesso una conoscenza molto buona del patrimonio e della società locale e difettano soprattutto della capacità di essere riconosciuti dai soggetti sociali locali in quanto portatori di un progetto nuovo, di difficile definizione sulla base di esperienze passate (che non esistono o sono poche e poco conosciute) e molto basato su aspetti immateriali o su elementi materiali non di proprietà dei sostenitori del progetto. È utile inoltre potersi mettere in contatto con l'esperienza di altri gruppi simili nonché di beneficiare delle conoscenze relative ad altre iniziative e in parte già accumulate nella letteratura in materia. Per quanto sotto il termine "ecomusei" si trovino esperienze fra loro assai diverse e non sempre rispondenti a processi di riscoperta realmente partecipativa del patrimonio locale, essere riconosciuti – ed esserlo con una certa denominazione – costituisce un indubbio aiuto alla creazione di legami di conoscenza e di potenziale collaborazione. Del resto il caso piemontese lo dimostra e questo aspetto, il riconoscimento



simbolico come incentivo all'azione, costituisce sicuramente l'aspetto innovativo e il punto di forza di questa legge. Le leggi trentina e friulana hanno incorporato questo aspetto senza sostanziali discontinuità.

La legge della Provincia Autonoma di Trento ha apportato una significativa novità soprattutto in relazione al secondo punto, con il regolamento (spesso in Italia i regolamenti sono più importanti delle leggi) che definisce i requisiti minimi dell'ecomuseo. Un punto da evitare è infatti quello di introdurre pedanti definizioni dell'ecomuseo all'interno della legge, che per sua natura dovrebbe piuttosto indicare finalità e indirizzi generali per perseguirle, anziché dettagliare gli strumenti, in questo caso oltretutto ancora in via di evoluzione. Il provvedimento della PAT è certamente un modello in materia. Anche la legge del Friuli Venezia Giulia, prevedendo un regolamento, riconosce questo elemento innovativo e lo fa proprio.

Il terzo punto, l'aspetto del finanziamento, presenta nei provvedimenti piemontese e trentino e per motivi opposti, alcuni punti deboli. Quello piemontese finanzia in modo esaustivo gli interventi approvati dalla Regione, con eventuali diminuzioni dettate dai vincoli di bilancio e non prevede alcun concorso obbligatorio da parte dei soggetti gestori o di altri enti del governo locale. La legge di Trento invece non prevede finanziamenti specifici ma solo corsie preferenziali nell'ambito di iniziative di spesa già esistenti. Il primo provvedimento ha dato vita a una forte dipendenza finanziaria degli ecomusei dall'ente Regione indebolendo o non rafforzando l'accumulazione di capacità di fund-raising (che non sono solo capacità tecnico-finanziarie ma di tessitura politica e di costruzione del consenso), ha permesso l'utilizzo di fondi anche a vantaggio di progetti che non avevano ricevuto alcuna selezione da parte dei soggetti economici e politici locali (a parte ovviamente l'ente gestore) e infine non ha consentito di mettere in moto un meccanismo moltiplicatore dell'attivazione di risorse. La legge di Trento invece ha spinto gli ecomusei a conformarsi alle logiche dei meccanismi di finanziamento prevalenti nello scenario attuale, importandone tutti i limiti, specialmente quello della precarietà degli approvvigionamenti. Complessivamente non sono mancate le risorse, ma come sappiamo, in certi campi è più importante disporre di risorse limitate ma certe che elevate ma discontinue. In particolare questo ha condizionato la possibilità di stabilizzare leadership locale, rendendo assai precaria la situazione delle persone impegnate negli ecomusei<sup>3</sup>.

Fra i vari provvedimenti approvati, progettati o in corso di approvazione solo quello della Regione Sardegna, decaduto nel 2005, prevedeva esplicitamente la possibilità di *matching-grant*, ossia di finanziamenti parziali dei progetti approvati, chiedendo ai soggetti gestori di coprire la parte rimanente. Nel caso specifico il 90% doveva essere coperto dal bilancio regionale e il rimanente 10 dal soggetto gestore locale (il comune o l'associazione di comuni). La 10/2006 del Friuli Venezia Giulia prevede la possibilità di un concorso anche parziale della regione al finanziamento, secondo una percentuale decisa dalle leggi finanziarie di ogni singolo anno. È presto per giudicare l'efficacia di questa innovazione, diversa sia dalla scelta piemontese che trentina, ma sulla carta appare come quella potenzialmente più flessibile e incentivante.

Sul quarto punto, incentivi alla creazione di connessioni di rete esterne all'ecomuseo, non esistono precedenti nei provvedimenti già operativi in Piemonte e nella provincia di Trento, ma si può osservare che gli ecomusei si stanno organizzando più o meno spontaneamente. Questo, fermo restando che sono cruciali anche i precedenti tre aspetti e

---

<sup>3</sup> A questo si è in realtà cercato di porre rimedio con un recente – e apparentemente efficace – provvedimento, di cui si dirà oltre.



tenendo presente quanto detto a proposito dei rapporti fra modalità di formazione e tasso di democrazia dei sistemi, è un elemento che i nuovi provvedimenti potrebbero recepire come autentica innovazione rispetto al panorama legislativo già esistente e che la legge friulana ha in sostanza già fatto. Riconoscendo infatti (articolo 2, comma 5) l'impegno ad inserire la formazione nel programma annuale di riconoscimento degli ecomusei e ancor più sottolineando l'opportunità che tale formazione sia da "realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa", si pone infatti l'accento sull'importanza dello scambio orizzontale di conoscenze, introducendo in tal modo un elemento di innovazione forte.

Infine va osservato che i primi provvedimenti non presentavano fra gli obiettivi degli ecomusei – forse non potevano farlo all'epoca, ma oggi è una necessità non più rinviabile – quelli forse più importanti e peculiari: l'impegno a rendere la cittadinanza più consapevole del valore del patrimonio locale e a farlo con un metodo partecipativo. La L.R. 10/2006 è, da questo punto di vista, assai esplicita fin dal primo articolo, quando riconosce come prospettiva dell'ecomuseo quella di "orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale" nonché quando individua fra le finalità dell'ecomuseo quella di reinterpretare "in chiave dinamico-evolutiva le radici storiche e culturali delle comunità".

Si tratta di un aspetto assai importante perché è su questo terreno che le politiche per il patrimonio culturale possono raccordarsi con quelle urbanistiche e di gestione del territorio e – contribuendo ad accrescere il valore di questo – giocare un decisivo ruolo a vantaggio dello sviluppo economico, inteso prima di tutto come crescita del benessere degli abitanti.





## CAPITOLO 2

### LE SCHEDE REGIONALI E PROVINCIALI





## LEGGI ESISTENTI





## REGIONE PIEMONTE

### Contesto e aspettative

Il Piemonte è stata la prima regione a legiferare in questo campo con la legge 31 del 1995, successivamente modificata con analogo provvedimento del 1998.

La legge è nata per venire incontro alla domanda di tutela di un tipo di patrimonio che per sua natura veniva all'epoca escluso tanto dall'orizzonte della Cultura che da quello dell'Ambiente e dei parchi naturali. Fortemente voluta dalla amministrazione uscente nel 1995, è stata poi coerentemente applicata nelle legislature seguenti. Il provvedimento si è inserito in un contesto, quello piemontese, di attenzione al patrimonio locale già testimoniato da una ventennale attività nell'ambito dei parchi regionali, e ha certamente ricevuto influssi benefici dalla museologia d'oltralpe<sup>4</sup>.

### Punti chiave della legge

L'intera legge 31/95 è in sé una novità, essendo la prima in materia e si è inserita in una famiglia di leggi (considerando anche le coeve L.R. 34/95 e L.R. 35/95 su locali storici e architetture minori di pregio) tese alla salvaguardia del patrimonio locale.

Si prevede la presenza di un ente gestore dell'ecomuseo (enti di governo locale, parchi, associazioni appositamente costituite) e quindi non individua una figura giuridica per l'ecomuseo.

È previsto un finanziamento diretto ai programmi di attività degli ecomusei, che si concretizza tramite un trasferimento vincolato all'ente gestore. Il finanziamento può riguardare anche i progetti approvati, dunque non si rivolge necessariamente a iniziative già in corso. In questo vi è una significativa differenza con la legge 13/2000 della P.A. di Trento, il secondo provvedimento di questo tipo in Italia, che peraltro non sostiene direttamente gli ecomusei ma contempla solo una sorta di "corsia preferenziale" nell'ambito dei finanziamenti esistenti<sup>5</sup>.

Il finanziamento, se approvato, è al 100%, ossia non prevede un concorso obbligatorio dell'ente gestore o di altri soggetti (solo il D.d.L. Regione Sardegna del 2003, poi decaduto, lo prevedeva, così come lo prevede la legge friulana approvata nel 2006<sup>6</sup>).

Non esistono vincoli o incentivi all'estensione dei territori degli ecomusei, quindi anche un singolo comune può essere teatro di una iniziativa. Nella pratica si sono osservati ecomusei di dimensioni relativamente più limitate nel Piemonte sud-occidentale e articolazioni più estese nel Piemonte nord-occidentale, almeno nei primi dieci anni circa di vita della legge.

La legge non prevede l'esistenza di un regolamento o altra normativa flessibile di attuazione (a differenza delle successive leggi 13/2000 della PAT e 10/2006 del Friuli V.G.) cui demandare l'individuazione di requisiti minimi per il riconoscimento regionale. Tuttavia nel settembre 2002, IRES, Regione Piemonte e Laboratorio Ecomusei hanno redatto un documento di indirizzo per orientare gli ecomusei già riconosciuti nella predisposizione dei singoli programmi annuali di attività<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Valter Giuliano, all'epoca consigliere regionale e una delle persone chiave nella nascita della legge, seguiva da tempo le riflessioni della ecomuseologia francese; si vedano: Giuliano, V., P. Vaschetto, 1984, *Gli ecomusei francesi*, in *Cronache economiche*, n. 1, 77-84, Torino e Giuliano, V., 1986, *Per una nuova concezione del museo: gli ecomusei*, in *Museologia Scientifica III* (1-2) 9-15, Firenze.

<sup>5</sup> Dal 2005 esiste un finanziamento diretto, volto a garantire la continuità dell'azione dei coordinatori locali.

<sup>6</sup> Il P.d.L. sardo nella misura del 90% per la Regione, la legge friulana in misura da indicarsi nella legge finanziaria di ogni anno.

<sup>7</sup> Il documento è scaricabile in formato PDF, vedi ultima sezione della bibliografia.



### **Valutazione dei risultati**

L'istituzione di oltre 20 ecomusei nei primi dieci anni di funzionamento della legge è un primo indice di relativo successo. Va tuttavia sottolineato che si tratta al tempo stesso di un elemento problematico, sia per la carenza di progettualità di alcune iniziative (il che comporta una domanda strutturale di assistenza verso la Regione che è contraria allo spirito stesso della legge) sia per la disomogenea qualità delle iniziative stesse (il che rende difficile integrare la progettualità degli ecomusei con quelle di altri soggetti, rafforzando la dipendenza finanziaria degli ecomusei dalla legge 31/95). Anche per questo la Regione sta ora esaminando la possibilità di assegnare un ruolo alle province che consenta una migliore selezione delle proposte e una conseguente più facile integrazione di quelle approvate nella pianificazione locale. Va riconosciuto tuttavia che si tratta di una conseguenza forse inevitabile legata al fatto di essere una legge "battistrada", realizzata in una fase in cui lo strumento ecomuseo era poco conosciuto in Italia e la possibilità di realizzarli era di per sé una scommessa.

Nei primi dieci anni di funzionamento (escludendo il 1995) la legge ha permesso la spesa di oltre 20 milioni di euro. L'aspetto positivo è che si tratta per la prima volta di una possibilità di finanziamento di tipo integrato, che non obbliga il richiedente ad avere rapporti con diversi centri erogatori, uno per ogni profilo coinvolto (turismo, cultura, ambiente, minoranze linguistiche, istruzione, pianificazione territoriale o altro ancora). L'aspetto negativo è che ha rafforzato una forte dipendenza finanziaria da un unico erogatore. Questo, di conseguenza, ha limitato la crescita delle capacità di fundraising a livello locale, il che è negativo soprattutto in quanto ha disincentivato le singole iniziative a raccordarsi con il quadro della progettualità locale.

La messa a punto di strutture tecniche e l'acquisizione di competenze in materia da parte degli uffici regionali competenti, unitamente alla diffusione di una mentalità di tipo integrato fra i progettisti, è un altro aspetto positivo delle ricadute della legge.

## **PROVINCIA DI TORINO**

### **Contesto e aspettative**

La Provincia di Torino non può, in quanto ente di governo ordinario, approvare leggi vere e proprie. Tuttavia nella primavera del 1995 il progetto "Cultura materiale", inizialmente finanziato anche con fondi comunitari, ha ricoperto un ruolo quasi analogo a quello di un provvedimento di legge, promuovendo la costituzione di gruppi per la creazione di ecomusei o aiutando lo sviluppo di quelli già esistenti. Alcuni ecomusei<sup>8</sup> hanno ottenuto il riconoscimento in base alla legge regionale e fanno quindi parte di entrambi i circuiti.

### **Punti chiave del provvedimento**

La delibera di giunta individuava la necessità di dare vita a una serie di ricerche territoriali finalizzate a far emergere le specificità locali e le risorse di cultura materiale, che fossero non solo testimonianza del passato ma anche suscettibili di dare vita a "piccole economie locali". A questo fine venivano individuati tre percorsi "Archeologia industriale", "Frontiera e ricerca tecnologica e scientifica" e "Cultura contadina e alpina". Pur non essendo costituito da un articolato di legge, il progetto "Cultura materiale" ha di fatto fornito supporto attraverso seminari formativi, convegni, pubblicistica specifica.

---

<sup>8</sup> Tre ecomusei, a fine 2006, situati in provincia di Torino, sono contemporaneamente parte anche del circuito regionale.



### **Valutazione dei risultati**

Anche in questo caso, come già in quello relativo al programma regionale, l'elevato numero di iniziative<sup>9</sup> è al contempo un indicatore di vitalità ma anche un aspetto problematico, per i motivi già accennati nel caso della legge regionale e ai quali si aggiunge in questo caso l'inevitabile discontinuità di risorse finanziarie, date le minori entrate delle province ordinarie.

L'attività, realizzata dal settore provinciale competente insieme al Politecnico di Torino, è ampiamente documentata<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Trenta ecomusei e 68 musei del territorio secondo la Guida realizzata dalla Provincia nel 2003 e curata da Rebecca De Marchi.

<sup>10</sup> Vedi website [www.provincia.torino.it/culturamateriale](http://www.provincia.torino.it/culturamateriale), dove è disponibile anche tutta la pubblicistica realizzata in merito dalla Provincia.



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Contesto e aspettative

Quella approvata dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2000 (L.P. 13/2000) è stata la seconda legge in Italia in materia di ecomusei e ha potuto tenere conto di significativi cambiamenti verificatisi nel frattempo sul campo, oltre all'osservazione di quanto già accaduto in Piemonte<sup>11</sup>. La legge ha inoltre potuto giovare di una approfondita conoscenza territoriale sotto il profilo soprattutto antropologico ed etnografico, derivante dall'attività condotta dal Museo degli Usi e Costumi delle Genti Trentine di San Michele all'Adige, un ente strumentale della Provincia e uno dei due o tre più autorevoli musei del settore in Italia oltre che dall'Università di Trento<sup>12</sup>.

Emergono specifici elementi legati alle peculiarità del territorio trentino e in particolare è chiaro l'intento di incentivare una gestione associata dei progetti da parte dei comuni in una provincia con una dimensione demografica media per comune fra le più piccole in Italia<sup>13</sup>. Alla base della stesura del provvedimento esisteva anche l'intenzione di offrire una opportunità di sviluppo ai territori tale da contribuire a ridurre anziché accentuare il disequilibrio fra zone forti e svantaggiate della provincia<sup>14</sup>. La legge segnala anche la volontà di favorire un tipo di progettualità capace di inserirsi per quanto possibile in quella già esistente a livello territoriale (per questo non prevede finanziamenti diretti, come vedremo). Anche il timore di favorire una "bolla ecomuseale", ossia di incentivare la nascita di iniziative non in grado di auto-sostenersi può essere considerato un elemento forte del contesto di nascita di questo provvedimento.

### Punti chiave del provvedimento

Gli elementi di rottura più consistenti rispetto al provvedimento piemontese, all'epoca operante da circa 5 anni e che aveva già "generato" 13 iniziative, sono due: l'assenza di un finanziamento diretto e l'esistenza, accanto alla legge, di una sorta di regolamento di applicazione (in realtà una delibera di giunta, strumento ancora più flessibile del regolamento, almeno nel contesto considerato).

L'assenza di finanziamenti diretti e specifici viene infatti sostituita con una sorta di "corsia preferenziale" che l'ecomuseo ottiene grazie al riconoscimento ufficiale della Provincia e che ha comunque garantito un certo afflusso di risorse<sup>15</sup>. In realtà dal 2005 gli ecomusei riconosciuti dispongono di un limitato finanziamento volto a garantire la continuità di azione dei coordinatori locali oltre che di somme disponibili su presentazione di progetti.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, nel settembre 2001, una delibera del presidente della Provincia Autonoma, Dellai, stabilisce i criteri di base cui devono attenersi gli ecomusei per ottenere il riconoscimento provinciale. La proposta di regolamento veniva elaborata dal Servizio Attività Culturali, previa verifica dei contenuti sia con le strutture provinciali interessate che con alcune istituzioni locali e nazionali. Il testo prevede il

---

<sup>11</sup> La Provincia di Trento è l'unica dotata dell'osservatorio forse più articolato e aggiornato in Italia in questo campo.

<sup>12</sup> Sia con studi sul campo (e.g. Emanuela Renzetti) o con attività didattica e formativa e produzione di letteratura in materia (e.g. Togni, R., 1988, *Per una museologia delle culture locali*, Università degli studi di Trento).

<sup>13</sup> Con 223 comuni, più di metà dei quali al di sotto dei 1.000 abitanti e una dimensione media di circa 2.200 residenti per comune, la PAT è seconda solo alla Valle d'Aosta (1.500 abitanti per comune).

<sup>14</sup> Gianluigi Bozza ed Emanuela Renzetti, comm. pers., 2006.

<sup>15</sup> Documentato nei rapporti *Gli ecomusei nella Provincia Autonoma di Trento*, voll. I e II in Documenti di lavoro di Trentinocultura, numeri 1 e 2.



rispetto di alcuni criteri in modo vincolante mentre in un secondo gruppo sono indicati i criteri di priorità che costituiscono titolo preferenziale per la definizione dei finanziamenti da assegnare. Fra i primi è fondamentale l'esistenza di una attività pregressa di almeno tre anni, che si è rivelato assai efficace nell'innescare un processo auto-selettivo, escludendo progetti dall'origine strumentale e poco radicata localmente<sup>16</sup>. Sono inoltre favorite le gestioni associate fra comuni, al fine di superare la debolezza e la potenziale incoerenza progettuale derivanti dalla frammentazione amministrativa.

Successivamente la Giunta provinciale ha approvato una nuova versione dei "Criteri" (deliberazione n. 1120 di data 24 maggio 2002) cogliendo una serie di osservazioni proposte dal Comitato tecnico scientifico (<sup>17</sup>) e dal Servizio Attività culturali che gestisce il settore, nell'ottica di una maggiore qualità dei progetti e semplificazione delle procedure a carico dei comuni. Tali criteri contengono una premessa che illustra i principi scientifici di un ecomuseo e le prospettive entro cui si può muovere la programmazione delle attività di valorizzazione delle risorse e di promozione del territorio e stabiliscono che ogni ecomuseo imposti il proprio progetto e gestisca le attività nel rispetto di precise indicazioni. In particolare:

#### Prerequisiti

- presenza di siti naturalistici o storici di grande pregio
- coinvolgimento diretto di un'associazione operante da almeno un triennio
- elaborazione di un progetto pluriennale

#### Strutture

- messa a disposizione di strutture caratteristiche di documentato valore
- allestimento di almeno un luogo di documentazione e di informazione
- itinerari di visita veicolari, ciclabili e pedonali
- segnalazione nei punti significativi del territorio

#### Gestione

- indicazione di un referente operativo
- predisposizione di un piano economico
- attività di ricerca permanente sul territorio
- messa a disposizione dei siti e programma delle attività
- partecipazione dei residenti nel progetto
- coinvolgimento delle realtà economiche locali
- elaborazione di un progetto di formazione degli operatori
- predisposizione di documenti informativi e schedatura del patrimonio
- adesione al coordinamento istituito dalla provincia

---

<sup>16</sup> Si noti che si tratta dello stesso periodo di tempo richiesto dalle principali fondazioni di origine bancaria così come da molte iniziative comunitarie per l'ammissione ai fondi per progetti culturali.

<sup>17</sup> Il Comitato previsto dalla legge di istituzione degli ecomusei ha una composizione interdisciplinare che coinvolge, oltre ad un esperto in materia di storia e tradizioni locali alcune figure tecniche dei Servizi provinciali e dei musei. Risultava inizialmente composto dal dirigente generale dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali, Claudio Chiasera e dal dirigente generale dei dipartimenti competenti in materia di ambiente, Paola Matonti; dal direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino, Ernesto Rigoni; da Maria Pia Flaim, Umberto Raffaelli, Angelo Brighenti quali funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio; da Michele Lanzinger (direttore del Museo tridentino di scienze naturali), da Giovanni Kezich (direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina) e, quale esperto, da Emanuela Renzetti.



### Valutazione dei risultati

Il riconoscimento di quattro ecomusei immediatamente dopo l'approvazione della legge (cinque dal 2006) è stato un primo segnale positivo. Questo soprattutto considerando un quadro più generale di iniziative di recupero e di promozione del patrimonio locale, che coinvolge moltissimi piccoli centri, mobilitando gruppi volontari e amministrazioni comunali<sup>18</sup>.

La necessità di dimostrare una attività pregressa di almeno tre anni e l'assenza di finanziamenti specifici<sup>19</sup> hanno contribuito ad evitare la proliferazione di iniziative non radicate. Tuttavia l'assenza di finanziamenti diretti (che non ha impedito l'afflusso di risorse finanziarie, come già ricordato, ma le ha solo subordinate all'accordo con progetti più ampi già esistenti<sup>20</sup>) ha avuto come effetto negativo quello di rendere assai precaria la posizione di figure chiave come quelle dei coordinatori locali. A questo inconveniente la Provincia ha reagito in tempi recenti, come si è detto, con l'istituzione di un limitato fondo specifico che sembrerebbe dare già, a fine 2006, risultati apprezzabili.

Della valutazione e dell'intera applicazione e verifica del rispetto dei Criteri è incaricato il Servizio Attività culturali della Provincia.

Sempre per garantire una efficace integrazione fra le iniziative ecomuseali e le altre politiche interessate, nel 2005 la PAT ha realizzato un accordo inter-assessorile per l'applicazione di politiche integrate fra turismo, ambiente, cultura, agricoltura e urbanistica con<sup>21</sup> specifico riferimento al tema degli ecomusei.

---

<sup>18</sup> Oltre ottanta iniziative nel 2005, come testimoniato dal rapporto annuale 2006 sull'Itinerario Etnografico del Trentino, curato dal Museo degli Usi e Costumi delle Genti Trentine.

<sup>19</sup> Unitamente all'azione di vigilanza e di indirizzo del Comitato scientifico e degli uffici provinciali competenti, ovviamente.

<sup>20</sup> Si vedano i rapporti Gli ecomusei nella Provincia Autonoma di Trento, voll. I e II in Documenti di lavoro di Trentinocultura, numeri 1 e 2; vedi anche file PDF nella sezione finale della bibliografia.

<sup>21</sup> Documento PDF n. scaricabile da [www.osservatorioecomusei.net](http://www.osservatorioecomusei.net) (vedi sezione in appendice).



## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

### Contesto e aspettative

Quella della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è la terza legge in Italia e si colloca in un panorama nazionale già mutato rispetto ai due precedenti provvedimenti. La legge piemontese era nata in un momento in cui gli ecomusei in Italia erano sostanzialmente inesistenti, perlomeno nella regione subalpina; il provvedimento trentino si inseriva in una situazione transitoria, in cui cominciavano ad emergere ecomusei in alcune regioni, provincia di Trento compresa. A fine 2005, quando viene presentato il progetto di legge friulano, sono infatti già molti gli ecomusei operanti nel Paese, alcuni attivi anche nella regione stessa, esiste già una certa articolazione reticolare, seppure ancora informale, che collega fra loro in modo regolare almeno venti iniziative italiane e molte altre europee. Si tratta di uno scenario nuovo e che il provvedimento non può ignorare.

Il modo stesso in cui il provvedimento nasce, ossia con un ruolo propositivo giocato dalle iniziative territoriali già in atto, è emblematico di una nuova fase, aperta dall'esperienza friulano ma forse destinata a ripetersi in altre regioni.

Non è un caso se il P.d.L. (d'iniziativa dei Consiglieri Franzil, Baiutti, Colussi, Ferone, Metz, Tonutti, Travanut, Zorzini) viene discusso in riunioni pubbliche prima di arrivare in commissione (dove è stato approvato il 22 maggio 2006). In queste occasioni, che vedono una ampia e competente disponibilità dei consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, al confronto con amministratori locali, cittadini, studiosi, ecomusei già esistenti di fatto nonché con portatori di interessi vari, i protagonisti possono contare su una ampia documentazione, ormai decennale, di esperienze più o meno riuscite, di casi reali, sia positivi che negativi.

### Punti chiave del provvedimento

Come conseguenza di questo tipo di impostazione, il provvedimento del Friuli V.G. (L.R. 10/2006) presenta diversi elementi di novità. Innanzitutto la definizione di ecomuseo presentata è fortemente incentrata sugli obiettivi dell'ecomuseo e questo è un elemento di chiarezza rispetto ai provvedimenti precedenti.

Come conseguenza immediata, viene ridimensionato il riferimento all'acquisizione di aree e al loro allestimento, che non è più parte dei compiti regionali (ma dei singoli ecomusei) e ogni più articolata precisazione in merito a prerogative e soprattutto funzioni dell'ecomuseo viene sostanzialmente rimandata al regolamento.

Contemporaneamente la definizione di cosa debba fare l'ecomuseo viene semplificata quantitativamente ma anche arricchita in qualità e l'aspetto del rafforzamento del senso di appartenenza al territorio, della partecipazione e della costruzione di cittadinanza vengono messi al primo posto (un aspetto apparentemente formale ma in realtà assai significativo, il concetto di partecipazione è infatti cruciale negli ecomusei, e il generale richiamo al "coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali" fra le finalità dell'ecomuseo già presente nei due precedenti provvedimenti, non solo viene rafforzato, ma ad esso si affianca "la partecipazione della comunità locale" come uno dei criteri di preferenza da precisare e articolare con apposito regolamento.

Altrettanto significativo è il fatto che, anche se la legge si intitola "istituzione di ecomusei", il testo stabilisce che la Regione "riconosce gli ecomusei", in questo registrando in parte la mutata situazione del panorama ecomuseale rispetto al decennio precedente, quando gli ecomusei sostanzialmente non esistevano ancora.



Viene previsto un regolamento (analogamente alla legge della Provincia di Trento, la quale definiva criteri e modalità attuative con una delibera di giunta) e questo consente una maggiore flessibilità rispetto ad esempio alla legge piemontese. La legge indica a questo proposito le priorità di cui si dovranno occupare regolamento e/o eventuali ulteriori provvedimenti operativi.

Altro aspetto di assoluta novità è l'esplicito riferimento alla formazione, un elemento cruciale per il successo delle iniziative e che non era stato fino a quel momento (ma forse non poteva essere diversamente all'epoca) preso in considerazione. Inoltre si sottolinea l'importanza di promuovere lo scambio reticolare fra gli ecomusei esistenti, in ambito regionale ed europeo, facendo quindi proprio il concetto di interazione come mezzo di crescita della conoscenza<sup>22</sup>.

Inoltre concetti come “rinnovo dell'identità” e “orientare lo sviluppo futuro” interpretazione delle radici “in chiave dinamico-evolutiva” eliminano qualsiasi residuo fraintendimento circa un possibile approccio “nostalgico” e puramente conservativo dell'ecomuseo.

Infine, aspetto che potrebbe essere decisivo nell'incentivare progettualità ben radicate localmente, il finanziamento viene previsto con modalità diretta (come nel caso piemontese) ma in concorrenza con analogo supporto da parte dell'ente gestore o di altri soggetti e in percentuale da stabilirsi in sede di DPEF regionale di anno in anno.

### **Valutazione dei risultati**

Il provvedimento è troppo recente per esprimere una valutazione di merito sui risultati. Ciò che si può constatare è una ampia soddisfazione degli operatori delle iniziative già in corso sul terreno e un sensibile impulso alle attività di cooperazione di rete, riscontrabile in molti progetti già nella seconda metà del 2006. È ovviamente necessario un periodo di osservazione più lungo per poter esprimere una analisi più solidamente fondata.

---

<sup>22</sup> In coerenza con quanto emerso dai più recenti convegni internazionali degli ecomusei, fra i quali quelli di Rio de Janeiro (Brasile) nel 2004 e di Guiyang (Cina) nel 2005.



## PROGETTI DI LEGGE IN ITINERE





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### Contesto e aspettative

La Sardegna è una regione dotata di una rilevante ricchezza in termini di patrimonio locale, non solo per la peculiarità della sua cultura ma anche – contrariamente a uno stereotipo assai diffuso in continente – per la grande diversità interna che la caratterizza. Le forme che questo patrimonio assume, dalle architetture tradizionali (come case in terra cruda o in canniccio) alla cucina locale, dalle differenze linguistiche alle tradizioni rituali, si prestano molto bene, per le loro caratteristiche di estrema diffusione sul territorio, ad iniziative di valorizzazione tramite ecomusei.

A questo si aggiunge la convinzione che lo sviluppo, soprattutto turistico, dell'isola possa ricavare consistenti vantaggi da un riequilibrio fra attività che si concentrano sul litorale e opportunità offerte dalle zone interne. Nella stessa prospettiva peraltro, la riqualificazione del territorio, in termini di beneficio per il benessere dei cittadini residenti, assume una importanza relativamente maggiore rispetto alla semplice considerazione delle sole ricadute turistiche.

Questa situazione ha attirato da tempo l'attenzione dei legislatori regionali sullo strumento ecomuseo. Già nel 2003 viene infatti presentato un primo progetto di legge, poi destinato a decadere con la fine della XII legislatura. La necessità di un provvedimento regolativo rimane però urgente, a fronte di numerose iniziative, fra loro assai dissimili, che emergono dai territori a partire soprattutto dall'inizio del decennio 2000: dai piccoli ecomusei a livello comunale a proposte territorialmente più articolate come il complesso geo-minerario del Sulcis-Iglesiente. Caratteristica comune di queste iniziative è però, al di là della disomogeneità morfologica o legata alla loro genesi, l'isolamento reciproco e una peculiare difficoltà di comunicazione e cooperazione<sup>23</sup>. La XIII legislatura vede così un nuovo progetto<sup>24</sup>, che contempla l'esistenza degli ecomusei – insieme ai musei e ai parchi archeologici – in un quadro articolato, nel quale cooperazione e comunicazione fra soggetti culturali costituiscono punti fermi.

### Punti chiave del provvedimento

Il P.d.L. presentato nel 2003 è decaduto, a seguito del rinnovo amministrativo della primavera 2005. Il primo disegno riguardava solo gli ecomusei e presentava una caratteristica originale, rispetto agli altri provvedimenti approvati o in itinere all'epoca, nel prevedere un finanziamento in concorrenza (*matching-grant*) fra Regione (90%) e comuni (10%).

I contenuti di quel P.d.L. sono stati in parte ripresi in un successivo disegno, inserito in una legge quadro di riordino del panorama museale complessivo dell'isola<sup>25</sup>.

La parte relativa agli ecomusei è costituita da un ampio articolo (articolo 11) inserito nel disegno di legge che mira a riordinare l'intero quadro dei siti sardi: ecomuseali, museali e archeologici. Il riconoscimento degli ecomusei come specifico ambito di policy accanto a musei e parchi archeologici costituisce una prima e rilevante novità del provvedimento sardo, ancor più, da un certo punto di vista, delle leggi espressamente dedicate.

Nel merito, viene ampiamente sottolineato l'aspetto della partecipazione attiva dei residenti e si riconosce agli ecomusei “il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa

<sup>23</sup> Non risultano ad esempio essere stati organizzati convegni o altri tipi di riunioni fra ecomusei di zone diverse, diversamente da quanto accade in Toscana o accade in Friuli (anche prima della legge 10/06); inoltre la stessa cooperazione fra comuni vicini è apparsa difficile, come nel caso del Sulcis e anche di altri.

<sup>24</sup> In realtà il provvedimento è stato approvato dal Consiglio Regionale della Sardegna il 14 settembre 2006.

<sup>25</sup> Ad esso si affianca una Relazione di accompagnamento, disponibile in formato PDF (vedi bibliografia).



dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali”. Interessante anche l'incentivo alla cooperazione intercomunale. Un requisito previsto è infatti la partecipazione al progetto pluriennale dell'ecomusei di almeno due comuni<sup>26</sup>.

La previsione di creare un Osservatorio museale per accompagnare l'applicazione del provvedimento, dunque una struttura potenzialmente più efficace e operativa di un comitato scientifico, costituisce un'ulteriore e positiva novità. In Piemonte la L.R. 31/95 non prevedeva una struttura analoga, anche se venne poi realizzata con delibera di Giunta<sup>27</sup>, mentre in Trentino la L.P. 13/2000 non prevedeva strutture di sostegno, anche se il comitato scientifico fu inizialmente costituito con competenze anche operative<sup>28</sup>. All'Osservatorio, che prevede di avvalersi del “concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale”, vengono inoltre attribuite funzioni di valutazione sull'operato dei diversi soggetti riconosciuti dalla legge, con effetti anche sulla ripartizione futura delle risorse.

---

<sup>26</sup> Nel panorama italiano, la cooperazione intercomunale è favorita anche dal provvedimento vigente in Provincia di Trento (L.P.13/2000).

<sup>27</sup> La “Convenzione tra la regione Piemonte e l'Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte (IRES) per la costituzione di un ufficio di back-office a supporto della politica regionale in materia di ecomusei (d.g.r. n. 97-683, del 31 luglio 2000)” porta alla formazione di un gruppo di supporto che verrà poi denominato Laboratorio ecomusei e che sarà diretto dall'IRES fino a metà del 2003.

<sup>28</sup> Oltre al sostegno dei funzionari competenti in materia e della vasta rete di cooperazione e assistenza allestita dalla Provincia con ecomusei e singoli consulenti anche di altre regioni.



## REGIONE DEL VENETO

### Contesto e aspettative

In Veneto l'iniziativa più vicina all'ispirazione ecomuseale è quella degli Itinerari etnografici. La L.R. 26/95 ha istituito il "Sistema regionale veneto dei musei etnografici", a seguito della quale si è dato avvio agli "Itinerari etnografici del Veneto", un sistema di percorsi che rientrano in un progetto complessivo di valorizzazione della cultura locale promosso dalla Regione.

Altri progetti vicini alle pratiche ecomuseali sono emersi attraverso singole iniziative, sostenute dagli enti locali e caratterizzate da una scarsa comunicazione reciproca<sup>29</sup>.

Fra i vari progetti più o meno esplicitamente riferibili all'ambito ecomuseale quello relativo alla laguna di Venezia ha dato luogo a un disegno di legge specifico. Esso prevedeva anche la possibilità di un riconoscimento regionale ad altre future iniziative. Presentato dalla maggioranza (firmatari di tutti i partiti della maggioranza) è poi decaduto in seguito al rinnovo amministrativo della primavera del 2005.

Nella VIII legislatura (2005-2009) è stato ripresentato un progetto di legge (P.d.L. 60/2005) per l'istituzione dell'ecomuseo della Laguna di Venezia.

Il testo è stato presentato alle commissioni VI (Attività culturali, Istruzione e assistenza scolastica, Ricerca scientifica, Sport, Turismo, cui è stato assegnato), I (Affari Istituzionali, Bilancio, Controllo, Enti locali, Personale, Programmazione) e VII (Acquedotti, Difesa suolo, Ecologia, Lavori Pubblici, Tutela ambiente) nell'agosto 2005.

### Punti chiave del provvedimento

Il testo, dopo un ampio esame della laguna e della sua importanza ambientale e storica, sottolinea l'urgenza di ripristinare un equilibrio dinamico tra le diverse attività che la riguardano, salvaguardando la sua biodiversità, recuperando la simbiosi fra attività umane e naturali, promuovendo l'educazione ambientale e lo sviluppo culturale ed economico dei residenti.

Modifiche rilevanti sono l'aggiunta, nell'articolo 2 fra gli obiettivi dell'Ecomuseo, della conservazione di testimonianze relative all'utilizzo delle risorse naturali ed energetiche. Viene poi elevato a 10 anni il periodo di attività pregresso necessario per concorrere alla gestione. Infine viene aggiunto l'articolo 7, che prevede una priorità di finanziamento sia per l'ecomuseo che per i comuni coinvolti, in una serie di materie che vanno dal recupero dei centri storici alla redazione di strumenti urbanistici.

Assai rilevante il fatto che nel nuovo P.d.L. sia sparito il riferimento alla possibilità di estendere successivamente i finanziamenti ad altri ecomusei, precedentemente previsto<sup>30</sup>. Questo colloca il progetto di legge in un ambito peculiare rispetto ad altre analoghe iniziative, in quanto riferito a un unico ecomuseo, sia pure insistente su un'area del tutto eccezionale.

---

<sup>29</sup> Non risultano ad esempio essere stati organizzati convegni o altri tipi di riunioni fra ecomusei, similmente a quanto accade per esempio in Sardegna e diversamente dalla Toscana o dal Friuli (già prima della legge 10/06).

<sup>30</sup> Così almeno sembrerebbe doversi intendere il comma 1 dell'ex articolo 6 quando afferma che "la gestione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia [...] dovrà comprendere anche attuali enti similari riconosciuti dalla Regione".



## REGIONE ABRUZZO

### Contesto e aspettative

Le prime iniziative relative agli ecomusei risalgono alla seconda metà degli anni '90. Nel 1998 viene infatti inaugurata nel Parco nazionale della Maiella una serie articolata di percorsi naturalistici e storico-culturali che, facendo perno sul Museo delle Genti d'Abruzzo, si qualifica come ecomuseo. Questa e altre iniziative che emergono successivamente, pur a metà strada fra progetti di valorizzazione turistica e offerta didattico-naturalistica, hanno il merito di promuovere l'attenzione sull'esistenza del patrimonio locale. Ad essi si aggiunge poi negli stessi anni la volontà di preservare precise particolarità locali, come le architetture in pietra dei tholos.

Proprio in relazione a queste ultime, nel luglio 2001 viene presentato un disegno di legge denominato "Istituzione di Ecomusei della Regione Abruzzo" per promuovere l'istituzione di ecomusei, sul territorio regionale, allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il mondo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio. Il D.d.L. viene parzialmente riformulato e ripresentato nel 2004, ma decade poi in seguito al rinnovo amministrativo della primavera 2005 e viene ripresentato nello stesso anno.

### Punti chiave del provvedimento

Il D.d.L. decaduto nel 2005, sostanzialmente simile alle leggi piemontese e trentina, prevedeva che la Regione concedesse contributi finanziari ad enti locali, istituzioni ed associazioni pubbliche e private al fine di organizzare aree di dimensioni adeguate e provvedere ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati e attrezzature ma anche a raccogliere la documentazione necessaria. Fra le finalità prioritarie degli ecomusei, venivano indicate la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionale delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale e ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose culturali e ricreative.

Il disegno di legge originario (2001, poi ripresentato nel 2004) prevedeva anche un finanziamento iniziale di 2,5 miliardi di lire, due dei quali da destinarsi al comune di Lettomanoppello, nell'area del parco della Maiella, per il recupero dei Tholos, le tradizionali costruzioni contadine in pietra a secco.

Il nuovo P.d.L. (n. 51 e presentato il 4 ottobre 2005) ricalca sostanzialmente quello decaduto nella VII legislatura. Il nuovo testo propone modifiche solo all'articolo 4 (finanziamenti), dove viene indicata una disponibilità di risorse di 500.000 euro (erano 800.000 nel vecchio testo) e, cosa assai importante, viene prevista una voce di spesa per il funzionamento del comitato tecnico scientifico. Si tratta di un organismo che ha funzionato con alterne fortune nelle leggi precedenti, anche a causa della difficoltà di riunire fisicamente e in modo operativo figure professionali di un certo rilievo ma senza garantire loro alcuna significativa retribuzione.

A confermare l'attenzione al funzionamento del comitato, nella parte finale dell'articolo 3 (unica modifica dei primi tre articoli) si specifica anche che la Giunta regionale "disciplina il funzionamento" di questo organismo.



Da notare che questo testo sembrerebbe escludere i comuni o le comunità montane dai possibili soggetti gestori. Vengono infatti indicati come tali solo i parchi, le province, le associazioni appositamente costituite<sup>31</sup> e le istituzioni culturali.

---

<sup>31</sup> Fra queste potrebbero forse rientrare anche i comuni associati (fra loro o con altri).





## ALTRI PROGETTI E PROVVEDIMENTI

Ai testi di legge decaduti e poi ripresentati, sia pure talvolta sotto forme alquanto diverse, si aggiungono quelli che non sono arrivati alla discussione in aula e non sono stati più, almeno per ora, ripresentati. È il caso della Provincia Autonoma di Bolzano.

Alla fine del 2000 in Commissione Cultura è stato discusso un disegno di legge che intendeva introdurre una normativa specifica per la creazione di ecomusei, molto simile a quelle operanti all'epoca in Piemonte e in corso di approvazione anche nella Provincia Autonoma di Trento. La proposta (D.d.L. provinciale n. 44/00: "Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e tradizione locali") è stata discussa in commissione (10 ottobre 2000) ma non ha dato luogo alla promulgazione di una legge. Il disegno è stato infatti respinto prima di arrivare in aula con la motivazione che i provvedimenti esistenti potevano consentire di raggiungere gli stessi obiettivi indicati dalla proposta in questione<sup>32</sup>. Successivamente, nel 2004, un disegno simile al primo è stato riproposto dagli stessi consiglieri e nuovamente respinto.

Altre regioni hanno manifestato interesse per una legge normativa degli ecomusei. Trattandosi di iniziative non ufficiali ossia che non hanno ancora portato al deposito formale di un disegno di legge in una commissione del consiglio regionale, non è possibile commentare i testi.

I contesti in gioco sono soprattutto quelli della Lombardia e dell'Umbria, dove si registrano dichiarazioni pubbliche di esponenti politici di vari livelli. In minore misura quelli di Lazio e Puglia, dove si è comunque manifestato un interessamento pubblico di vari soggetti.

Il 6 luglio 2006 è stato presentato alla commissione Cultura del Consiglio regionale lombardo un disegno riguardante gli ecomusei (P.d.L. n. 177). Il testo non è ancora disponibile. Va ricordato comunque che in Lombardia esiste un "pregresso" piuttosto lungo. A fine 2001 l'Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, con la collaborazione del Politecnico di Milano, aveva messo a punto una bozza di disegno di legge sugli ecomusei costituita da quattro articoli. Il disegno, è circolato per qualche tempo, fra il 2002 e il 2003, su internet e fra gli "addetti ai lavori". Rispetto agli altri disegni in materia, prevedeva un ruolo decisamente più rilevante per lo "sviluppo di un turismo inteso come strategia settoriale". Non è arrivato alla discussione in Consiglio regionale. Tuttavia in tempi più recenti (fra il 2005 e il 2006) il tema di un provvedimento di legge specifico è tornato d'attualità in Lombardia, soprattutto per la spinta esercitata dalle iniziative ecomuseali già operative o in via di costituzione sul territorio. In particolare l'Ecomuseo dell'Adda di Leonardo (promosso dal Parco regionale Adda Nord) e l'Ecomuseo della Valtaleggio (un progetto dei comuni di Taleggio e Veduggio) si sono fatti promotori di una iniziativa di coordinamento e confronto che ha coinvolto numerosi altri gruppi operanti in varie parti del territorio regionale su iniziative analoghe<sup>33</sup>. All'interno di questo progetto organizzativo, è riemersa la proposta al consiglio regionale per l'approvazione di un testo in materia, anche per evitare il proliferare di iniziative di natura disparata e tali da ingenerare confusione sulle attese legate all'azione degli ecomusei. Inoltre l'Ecomuseo Adda di Leonardo, che è stato molto attivo anche nel processo di confronto che ha portato alla

<sup>32</sup> Il testo della discussione e le motivazioni del non accoglimento da parte della commissione Cultura sono scaricabili dal sito [www.osservatorioecomusei.net](http://www.osservatorioecomusei.net) (vedi sezione bibliografia al fondo del volume).

<sup>33</sup> Sono nove complessivamente le iniziative che, a vari livelli di avanzamento e con differenti gradi di adesione rispetto all'ispirazione originale dell'ecomuseo, utilizzano questa definizione.



legge friulana in materia, si è fatto promotore, all'interno di una più vasta iniziativa di coordinamento europeo<sup>34</sup>, di un Gruppo di lavoro sulle leggi regionali per gli ecomusei, con la finalità di promuovere iniziative in tutte quelle regioni in cui esistono ecomusei ma non vi sono leggi in materia.

Anche nella Regione dell'Umbria in tempi recenti (inizio 2006) si è manifestata la volontà di arrivare ad una legge specifica sugli ecomusei. Secondo dichiarazioni rilasciate alla stampa locale<sup>35</sup>, enti come la Comunità montana Monte Peglia e Selva di Meana, la Provincia di Terni e numerosi comuni già coinvolti nell'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano, l'unico attualmente attivo, dovrebbero essere interessati direttamente. Tuttavia anche in Umbria sono numerose le iniziative in cantiere<sup>36</sup> e anche in questo caso, analogamente a quanto avvenuto in Friuli o sta avvenendo in Lombardia e in altre regioni, potrebbe esercitare una spinta verso una normativa in materia che, pur senza limitare la creatività progettuale emergente dai vari territori, eviti confusioni terminologiche e metodologiche che renderebbero più difficile l'azione culturale, di per sé innovativa e densa di ostacoli, degli ecomusei esistenti.

Anche nelle regioni Lazio e Puglia è emerso un interesse in materia, anche se per ora formalmente meno impegnativo rispetto alle regioni precedenti.

Nel Lazio, in assenza di una normativa specifica sugli ecomusei, nel 2004 la Regione ha approvato una delibera di giunta (D.G. 30 dicembre 2004, Regione Lazio) con la quale veniva approvato un finanziamento complessivo di 50.000 euro a favore del progetto di Ecomuseo dell'Agro Pontino. Il progetto doveva essere cofinanziato e sostenuto anche dal comune di Latina. Il rinnovo amministrativo della primavera 2005 ha momentaneamente interrotto il processo istituzionale, poi fortunatamente ripreso<sup>37</sup>. L'idea di una legge in materia è certamente circolata anche se non ha dato luogo a formali dichiarazioni di intenti da parte di amministratori regionali.

In Puglia è soprattutto l'azione dell'Ecomuseo delle Antiche Ville, che opera da qualche anno nella provincia di Bari e dell'Università di Lecce, che ha promosso il più recente ecomuseo di Acquarica, a mantenere viva la discussione circa l'utilità di una legge in materia. Anche con questa finalità sono stati organizzati, fra settembre e novembre 2006, due convegni nazionali<sup>38</sup> che hanno visto la partecipazione di esperti, funzionari ed amministratori provinciali e regionali provenienti da Piemonte, Friuli e Trento.

---

<sup>34</sup> Il Workshop permanente della costituenda Rete europea degli ecomusei.

<sup>35</sup> e attribuite alla presidente della Regione Maria Rita Lorenzetti.

<sup>36</sup> A fine 2006 se ne registravano 3, oltre all'Ecomuseo del Paesaggio Orvietano e senza contare i progetti del Cedrav per la Valnerina e della provincia di Terni per un ecomuseo legato al patrimonio industriale.

<sup>37</sup> Si veda (settembre 2006) la stipula di una convenzione fra diversi enti amministrativi locali e altri soggetti (fra i quali il Consorzio di Bonifica Agro Pontino).

<sup>38</sup> All'ecomuseo Antiche Ville l'8 settembre e all'Università di Lecce il 23 e 24 novembre 2006.



## CAPITOLO 3

### C'É SPAZIO PER UNA LEGGE QUADRO?





La situazione legislativa degli ecomusei italiani appare, come si è visto, dinamica e assai articolata da regione a regione. Oltre l'apparente somiglianza dei testi, che riprendono spesso interi commi delle legge esistenti, vi sono in realtà provvedimenti che hanno introdotto innovazioni e modifiche anche importanti, cercando di adattare una politica ritenuta, giustamente, di successo alle specificità della propria regione.

Gli elementi che emergono con maggiore chiarezza da questa disamina sono due:

- una dinamicità vivace ma che incontra anche difficoltà nelle istituzioni consiliari (i tempi spesso molto lunghi degli iter di approvazione che condannano i progetti a decadere)
- una architettura ricorrente delle leggi, formate da una parte più o meno comune e un'altra specificamente disegnata sulla base delle necessità locali.

È ragionevole dunque interrogarsi sull'opportunità di avere una legge quadro nazionale in materia, che possa, come già è accaduto in altri campi e per esempio in quello dei parchi naturali, accelerare e incoraggiare i processi legislativi ancora in fase di prima gestazione nonché favorire una riflessione su questi temi.

Analogamente è utile chiedersi se l'attività già svolta dalle regioni e province che già hanno un provvedimento o vi sono molto vicine possa rivelarsi utile nel facilitare il compito delle altre che siano intenzionate a seguirne il cammino.

Una legge quadro, per definizione ormai consolidata da giurisprudenza costituzionale e da dottrina, quindi di generale accoglienza, deve fornire alle Regioni principi e criteri direttivi in ordine alla materie che, per dettato della Costituzione, entrano nella cosiddetta legislazione concorrente.

Qui la indeterminatezza che circonda la nozione di ecomuseo pone un primo rilevante problema. Di che materia stiamo infatti parlando? La parola ecomuseo dovrebbe automaticamente implicare tutela attiva e dinamica del patrimonio culturale locale e del paesaggio. La materia sarebbe dunque "patrimonio locale e paesaggio"<sup>39</sup> Si tratta di materie concorrenti? La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali nonché il governo del territorio lo sarebbero secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio. La tutela sarebbe invece riservata allo Stato, salvo accordi con le Regioni.

Per rispondere compiutamente alla domanda è dunque cruciale determinare se si parli di tutela attiva o esercitata nel senso tradizionale del termine. Nel primo caso se si intende, ad esempio, garantire l'esistenza di un paesaggio terrazzato, si potrebbe scoprire che è necessario introdurre nuove forme di coltivazione ad alto valore aggiunto, perché senza un presidio umano sul territorio nessuna altra azione può garantire la sopravvivenza di quella tipologia di bene. L'iniziativa potrebbe poi rientrare in un progetto di agricoltura multifunzionale e implicare anche un ruolo integrativo – per esempio – di specifiche e mirate attività turistiche. In questo caso sarebbero mobilitati due settori, agricoltura e turismo, di appannaggio completo, almeno teoricamente, delle regioni, ma senza i quali non si attuerebbe alcuna tutela del bene in questione.

In altre parole, se si accetta un approccio ecomuseale, il patrimonio locale e il paesaggio devono necessariamente considerarsi materie concorrenti.

---

<sup>39</sup> Adottando la definizione di paesaggio della Convenzione europea sul paesaggio i due concetti sono quasi coincidenti.



Un secondo problema sorge nel momento in cui, accettata l'idea che si tratti di materia concorrente, si voglia ipotizzare un intervento dello stato conformemente alla pratica delle leggi quadro.

La definizione di legge quadro presenta sostanziali analogie con quella di direttiva europea. Questa fissa gli obiettivi da conseguire, ma demanda agli Stati membri la scelta delle misure da adottare per raggiungere tali obiettivi entro una determinata scadenza.

Da una legge quadro sugli ecomusei ci si aspetterebbero quindi indicazioni circa:

1. obiettivi: salvaguardia del patrimonio locale in modo attivo, dunque salvaguardia dei processi virtuosi di costruzione dei paesaggi culturali, non conservazione dei soli risultati di quei processi

e forse anche a proposito di:

2. risorse su cui fare leva: partecipazione nel senso vero del termine, saperi riproducibili localmente e non esogeni, costruzione di leadership locale
3. approccio generale di metodo: non necessariamente istituzioni formali, rifiuto della logica degli standard ma attenzione ai processi vs. dotazioni iniziali e quindi attenzione per esempio alla formazione e ai suoi canali informali, approccio integrato alla progettazione dei territori e non interventi puramente settoriali.

Sugli obiettivi nasce allora un secondo problema. Osservando la pratica delle leggi e dei provvedimenti in itinere esistenti, si può constatare che la visione degli obiettivi degli ecomusei spazia dalla tutela in senso classico e quasi vincolistico di specifici "beni" (eventualmente anche immateriali) alla promozione attiva di processi che rendano vitale un retroterra sociale che necessariamente si riferisce ai "territori" e non ai "beni".

Nel primo caso lo stato sarebbe chiamato a proporre indirizzi su una materia sostanzialmente di sua esclusiva competenza, e potrebbe limitarsi al più a dare generiche indicazioni a favore di azioni che garantiscano la fruizione al pubblico dei beni, restaurando la discutibile nozione di "valorizzazione". Nel secondo dovrebbe riconoscere che tutela e altre funzioni, se si ragiona in un contesto di paesaggio e di patrimonio culturale integrato, sono legate fra loro inscindibilmente e in modo complesso, mettendo così in discussione l'esclusività di determinate sue competenze. La prima prospettiva è del tutto non auspicabile e la seconda è poco realistica.

Infine, terzo e decisivo problema, con tre leggi operative, tre regioni con progetti di legge presentati e almeno altre due con disegni in fase di avanzato allestimento nonché due in fase di riflessione, forse una legge quadro arriva in ritardo di un paio di anni almeno.

Lo spazio per un provvedimento orientativo da parte del Ministero in materia di ecomusei sembrerebbe dunque, se non assente, comunque esiguo e richiederebbe una franca riflessione e condivisione a proposito degli obiettivi dell'ecomuseo. Certo, eventuali conflitti potrebbero essere ridotti adottando un provvedimento tale da risultare una sintesi intelligente e ben mediata di quelli già esistenti, ma non è questo lo spirito delle leggi quadro.

Diverso invece il ragionamento circa la possibilità che siano le regioni e le province autonome stesse a prendere l'iniziativa. Potrebbe infatti esserci spazio per una proposta non tanto di coordinamento (termine omnicomprensivo quanto generico e destinato forse



a suscitare legittime diffidenze) quanto soprattutto di confronto fra regioni. Militano a favore di questa ipotesi i casi positivi di Trento e Friuli, che hanno saputo mettere adeguatamente a frutto le esperienze preesistenti, pur tutelando la propria autonomia e garantendo la capacità di introdurre innovazioni, anche per adeguarsi alle loro specifiche realtà<sup>40</sup>.

Per mettere in atto un confronto efficace, le regioni dovrebbero sottolineare continuità e differenze innovative, chiarendo quelle che sono dovute ad adattamento locale e quelle che sono trasformazioni potenzialmente di interesse comune.

Sul primo dei tre punti precedentemente elencati, quello degli obiettivi degli ecomusei, è necessario un confronto aperto che sia capace di rimettere in discussione buona parte del *conventional wisdom* su cui si basano molte delle nostre politiche culturali. Troppo spesso la cultura è intesa come qualcosa da mettere in mostra per finalità unicamente di diletto o al più con funzione educativa per i ragazzi in età scolare. Pur trattandosi di due obiettivi importanti e senz'altro da perseguire, intrattenimento e didattica scolastica rappresentano una parte sola delle potenzialità che la cultura può esprimere. Educazione verso gli adulti per la costruzione di cittadinanza attiva e mezzo di integrazione per la costruzione di progetti di sviluppo basati sulle risorse locali rappresentano obiettivi più ambiziosi ma certamente anche più consistenti in termini di ricadute. Il primo di questi obiettivi viene spesso tradotto e banalizzato nell'offerta degli spazi della cultura come palcoscenico passivo per attività didattiche che le stesse scuole considerano marginali da un punto di vista curricolare. In questo modo viene mortificato il ruolo, potenzialmente importantissimo, che musei di ogni ordine e grado (e fra questi soprattutto gli ecomusei) potrebbero giocare nella formazione degli adulti e quindi nella costruzione di una cittadinanza attiva e responsabile. Il secondo trova la sua caricatura nella concezione del contributo della cultura all'economia in quanto attrattiva per la spesa dei turisti<sup>41</sup>.

Sui rimanenti due punti, risorse da mobilitare e approccio da adottare, il ventaglio di buone pratiche è enorme in Italia e in Europa. I vari soggetti che hanno esperienza nel campo, non possono che uscire arricchiti da un reciproco e aperto confronto. Sotto questo profilo, sarebbe utile il concorso anche di regioni che non dispongono di una legge sugli ecomusei come pure di settori regionali che non sono direttamente coinvolti nel campo culturale, ma hanno comunque applicato con successo approcci di promozione integrata e partecipata del patrimonio e del paesaggio.

Lo spazio per un confronto diretto e autogestito fra le regioni dunque esiste e promette anche di essere utile a tutti. Purché naturalmente si sia d'accordo sul punto 1: perché vogliamo promuovere gli ecomusei?

Sarebbe, questa, una precisazione assai importante per mettere in chiaro – a vantaggio delle leggi ma anche dei progetti ancora in cantiere – che l'ecomuseo non è solo un racconto del territorio che c'era, ma è anche un progetto, e un progetto il più possibile partecipato e collettivo, per realizzare un territorio che non c'è ancora.

---

<sup>40</sup> In questo contesto, l'Ecomuseo Adda di Leonardo (Lombardia) ha proposto la creazione di un Tavolo di lavoro con altri ecomusei italiani che partecipano alla costruzione della Rete europea ecomusei, per organizzare momenti di confronto in varie regioni, coinvolgendo amministratori locali, funzionari pubblici e operatori ecomuseali.

<sup>41</sup> Naturalmente questo aspetto esiste e non è un male. Il punto è che quando un territorio è accogliente per i suoi residenti, lo è per tutti, dai turisti ai migranti: pensare per prima cosa ai residenti si è già dimostrata una strategia vincente (pensiamo alle aree turisticamente più sviluppate del Paese).





## APPENDICE

### I TESTI DI LEGGE E I PDL



**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 1995, N. 31

ISTITUZIONE DI ECOMUSEI DEL PIEMONTE

(B.U. 22 marzo 1995, n. 12)

**Art. 1.****Finalità**

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.

2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

- a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
- c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
- d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
- e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
- f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

**Art. 2.****Istituzione e gestione degli Ecomusei**

1. La Giunta Regionale propone annualmente al Consiglio Regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato scientifico di cui all'articolo 3:

- a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
- b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub provinciale;
- c) alle associazioni appositamente costituite.



3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

### **Art. 3.**

#### **Comitato scientifico**

1. La Giunta Regionale nomina un Comitato scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei.

2. Il Comitato scientifico è composto da tre membri indicati dall'Università degli Studi di Torino e tre membri indicati dal Politecnico di Torino ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di territorio: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.

3. La composizione del Comitato scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

### **Art. 4.**

#### **Finanziamenti**

1. Per la gestione degli Ecomusei è istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione degli Ecomusei" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 1995, di lire un miliardo; alla copertura dell'onere finanziario relativo si provvede mediante riduzione del capitolo 27170 del bilancio di previsione della spesa per l'anno 1995.

2. Alla copertura degli oneri necessari per gli anni 1996 e successivi si provvede mediante le leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

Legge regionale 17 agosto 1998, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 'Istituzione di Ecomusei del Piemonte'.

(B.U. 19 agosto 1998, n. 33)

### **Art. 1.**

1. L'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 2.**

#### **Istituzione e gestione degli Ecomusei**

1. La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto dal Comitato scientifico, per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei di cui all'articolo 3, sulla base di indicazioni provenienti da enti



locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati; al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.

2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale previa valutazione dei progetti da parte del Comitato scientifico di cui all'articolo 3. La gestione è affidata, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, con successivo atto deliberativo della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'avvenuta istituzione, ad uno dei soggetti sottoelencati, sulla base di un idoneo progetto di gestione:

- a) enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
- b) province, comuni e comunità montane;
- c) associazioni appositamente costituite.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

4. La gestione degli Ecomusei può essere regolata ai sensi delle leggi vigenti, con accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti; tali accordi definiscono i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.”.

#### **Art. 2.**

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ai membri del Comitato scientifico spettano, per ogni riunione, i gettoni di presenza e le eventuali indennità di rimborso spese previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).”.

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

AUTONOME PROVINZ TRIENT

LEGGE PROVINCIALE 9 NOVEMBRE 2000, N. 13

Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE promulga la seguente legge:

(B.U. 21 novembre 2000, n. 48)

**Art. 1****Finalità**

1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la Provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunità locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio.

2. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:

- a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;
- c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;
- d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali;
- e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
- f) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonché alla storia della formazione del paesaggio tradizionale.

3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme più consone tali realtà.



## **Art. 2**

### **Comitato tecnico-scientifico**

1. La Giunta provinciale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della gestione di questa legge. Il comitato si esprime sui quesiti ad esso sottoposti dalla Giunta provinciale, dalle strutture provinciali, dai comuni, dai loro consorzi e dagli altri enti che promuovono o gestiscono ecomusei. Il comitato esprime inoltre i pareri previsti da questa legge; svolge azione di stimolo e di suggerimento nei confronti della Provincia in materia di ecomusei.

2. Il comitato è composto da:

- a) i dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di attività culturali e in materia di ambiente, di cui uno con funzione di presidente;
- b) tre funzionari competenti in materia di attività culturali, beni culturali, urbanistica e tutela del paesaggio;
- c) il direttore del Museo tridentino di scienze naturali o un suo delegato;
- d) il direttore del Museo degli usi e costumi della gente trentina o un suo delegato;
- e) il direttore dell'azienda di promozione turistica del Trentino;
- f) un esperto in materia di storia e tradizioni locali.

3. Il comitato nomina al suo interno il vicepresidente. Funge da segretario un funzionario del servizio attività culturali.

4. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

## **Art. 3**

### **Riconoscimento e gestione degli ecomusei**

1. Gli ecomusei sono promossi da singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata.

2. La gestione degli ecomusei è effettuata dai comuni promotori nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento dei comuni.

3. Il riconoscimento della qualifica di ecomuseo è disposto dalla Provincia, a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale (1).

## **Art. 4**

### **Denominazione e marchio**

1. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, la Provincia assegna a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva ed originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

2. La Provincia può promuovere, oltre a quello di ogni singolo ecomuseo, un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei del Trentino.



## **Art. 5**

### **Disposizioni finanziarie e transitorie**

1. La Provincia concorre alle spese di realizzazione degli ecomusei mediante l'assegnazione di finanziamenti a valere sul fondo di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

2. In prima applicazione della presente legge sono qualificati ecomusei le iniziative già promosse dai comuni o loro forme associative per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Provincia provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i predetti ecomusei devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3.

### **Note**

(1) Per i criteri previsti da questo comma vedi la deliberazione della Giunta provinciale 14 settembre 2001, n. 2369 (non pubblicata), modificata dalla deliberazione 24 maggio 2002, n. 1120 (b.u. 30 luglio 2002, n. 32).



**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE N. 10/2006

ISTITUZIONE DEGLI ECOMUSEI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

**Art. 1**

**Oggetto e finalità**

1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

- a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;
- b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;
- c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
- d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area omogenea;
- e) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio;
- f) recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), nonché della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali.



## Art. 2

### Gestione degli Ecomusei e riconoscimento

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:
  - a) enti locali, in forma singola o associata;
  - b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.
  
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.
  
3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:
  - a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;
  - b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;
  - c) presenza di enti locali singoli o associati;
  - d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;
  - e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;
  - f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;
  - g) marginalità dell'area;
  - h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;
  - i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.
  
4. La Giunta regionale determina annualmente il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle indicazioni provenienti dai soggetti di cui al comma 1 e dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.
  
5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa.



### **Art. 3**

#### **Denominazione e marchio**

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

### **Art. 4**

#### **Comitato tecnico-scientifico**

1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge.
2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3 e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Il comitato è presieduto dall'Assessore competente in materia ed è composto da:
  - a) due funzionari competenti in materia di attività e beni culturali e di tutela del paesaggio e dell'ambiente;
  - b) un rappresentante dell'Università di Udine e un rappresentante dell'Università di Trieste;
  - c) un membro indicato dall'ANCI;
  - d) un membro indicato dall'UPI;
  - e) due esperti in materia di Ecomusei;
  - f) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.
4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.
5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
6. La composizione del comitato è formalizzata con decreto del Presidente della Regione.
7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.



## **Art. 5**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le iniziative già promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che operano da almeno un anno per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all'articolo 3.
2. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.
3. La legge finanziaria regionale successiva all'espletamento della procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, fissa la misura massima del concorso della Regione alle spese per la realizzazione e gestione degli Ecomusei.

**PROVINCIA DI TORINO**

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 47 Adunanza 28 dicembre 1995

PROGETTI RELATIVI ALLA CULTURA MATERIALE

Protocollo: 98-237367/95

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è adunata la Giunta Provinciale con l'intervento degli Assessori: MARIO REY, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPPIA, ALDO MILETTO, LIVIO BESSO CORDERO, GIUSEPPE GAMBA, MARCO CAMOLETTO e con la partecipazione del Segretario Generale prof. dott. DESIDERIO DE PETRIS. È assente l'Assessore VALTER GIULIANO.

A relazione del Presidente della Provincia:

L'Assessorato alla cultura intende operare attraverso la messa a punto e la realizzazione del "Progetto Cultura Materiale" che consenta sia un riequilibrio territoriale nel campo culturale, sia uno strumento in grado di innescare piccole economie locali nella fase di costruzione prima, in quella di mantenimento e di gestione poi.

La cultura materiale pone al centro il territorio come elemento insopprimibile che determina l'insieme delle tecnologie industriali e agricole che danno forma al paesaggio, il sistema infrastrutturale che rende possibile il lavoro, la distribuzione della popolazione e degli insediamenti tra città e campagna, i segni urbanistici e architettonici. L'articolazione degli interventi da effettuare comprendono rilevazioni non solo di tipo inventariale o antiquario, quanto piuttosto l'avvio di una serie di ricerche che facciano luce sui processi produttivi, i livelli tecnologici, le condizioni di vita materiale e l'uso complessivo del territorio. Diventa quindi essenziale procedere all'analisi storica delle tecnologie, dei mezzi produttivi, dei consumi, dei segni concreti del lavoro e delle sue "condizioni oggettive".

L'Assessorato alla Cultura intende articolare queste analisi secondo tre possibili percorsi culturali così individuati:

- PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE;
- PERCORSI DI FRONTIERA E RICERCA TECNOLOGICA E SCIENTIFICA;
- PERCORSI SULLA CULTURA CONTADINA E ALPINA.

Per ognuno di questi percorsi saranno previsti ulteriori percorsi diversificati, articolati sul territorio, che approfondiranno specifici argomenti, creando una rete provinciale che consentirà scelte di visita "personalizzate", per la cui fruizione, a seconda dei particolari interessi del visitatore, si intendono organizzare degli itinerari che proporranno la conoscenza del territorio allo scopo di illustrare, nei diversi ambiti spaziali nei quali si svolgono, le diversità caratteristiche delle varie situazioni storico-ambientali;

Lo strumento progettuale per la realizzazione e la definizione sul territorio del programma è stato individuato in una concezione avanzata del museo sul territorio "ECOMUSEO" che si sviluppa attraverso percorsi documentari dell'attività del lavoro, con particolare attenzione agli edifici e ai manufatti che conservano valore documentale.

Per quanto concerne la messa a punto del progetto è stata individuata una prima possibilità di collaborazione attraverso specifiche convenzioni con il Politecnico di Torino,



l'Università di Torino ed altri Istituti pubblici od a partecipazione pubblica ed in particolare con gruppi di ricercatori specializzati per lo sviluppo dei percorsi sopraindicati;

Constatato che una prima fase di programmazione è già stata avviata con incontri con il Politecnico di Torino – Dipartimento di progettazione architettonica – Castello del Valentino – Viale Mattioli 39 – 10125 Torino, che ha fatto pervenire una prima proposta di convenzione e che altri incontri con il Politecnico e l'Università di Torino sono già avviati per la realizzazione del programma nella sua interezza;

Considerato pertanto che, in totale, l'iniziativa comporterà per la Provincia una spesa presunta di lit. 200.000.000.= da utilizzarsi tramite stipula di convenzioni con Enti ed Istituti pubblici od a partecipazione pubblica;

Visto l'art. 27 comma 5 del D.L. 77/95;

Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti apposti dai Dirigenti Responsabili e dal Segretario Generale sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 nonché l'attestazione di cui all'art. 55 della legge medesima;

Quanto sopra esposto;  
con voti unanimi, la Giunta Provinciale

#### DELIBERA

1) di prendere atto, con approvazione, di quanto in premessa indicato, autorizzando la realizzazione del “Progetto Cultura Materiale”, secondo i seguenti percorsi:

- PERCORSI DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE;
- PERCORSI DI FRONTIERA E RICERCA TECNOLOGICA E SCIENTIFICA;
- PERCORSI SULLA CULTURA CONTADINA E ALPINA.

da realizzarsi in collaborazione con:

Politecnico di Torino-Dipartimento di progettazione Architettonica lit. 80.000.000.=  
Cattedra di Allestimento e Museografia-Centro Interdipartimentale di documentazione e Museo Lit. 120.000.000.=, con riserva di adeguare gli stanziamenti alle differenti esigenze dei vari dipartimenti;

2) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Provinciale gli incumbenti che concernono la realizzazione particolareggiata del progetto e la stipula di convenzioni perfezionate;

3) di applicare la spesa complessiva di lit. 200.000.000.= sul cap. 1577 del bilancio 1995.

Estratto dalle deliberazioni assunte dalla Giunta Provinciale in adunanza 28 dicembre 1995.

**CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

PROGETTO DI LEGGE N.

ISTITUZIONE DELL'ECOMUSEO DELLA LAGUNA DI VENEZIA

**Art. 1**  
**Finalità**

1. La Regione Veneto, in attuazione del proprio Statuto promuove l'istituzione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le attività e le modalità in cui gli insediamenti antropici hanno determinato e caratterizzato l'evoluzione del paesaggio.

2. Finalità dell'Ecomuseo sono:

- a) la valorizzazione dell'ambiente naturale e storico-culturale considerato nella sua unitarietà;
- b) la promozione della ricerca scientifica, delle attività didattiche di educazione e formazione ambientale e, in genere, delle attività volte alla miglior conoscenza, fruizione e controllo del territorio da un punto di vista ambientale e storico-culturale;
- c) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni insediate nell'area lagunare o su di essa gravitanti;
- d) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale, ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative; l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive.
- e) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili ed attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
- f) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi fruibili dai visitatori, creando occasioni di impiego e di nuove opportunità di lavoro, anche con la valorizzazione dei prodotti locali;
- g) la predisposizione di itinerari che favoriscono una percorribilità del territorio finalizzata a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
- h) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
- i) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia e alle tradizioni locali;
- j) la promozione di attività economiche sostenibili e compatibili volte allo sviluppo equilibrato e bilanciato dell'ambiente e della società lagunare.

3. Per il funzionamento del Ecomuseo, è emanato apposito regolamento predisposto entro centoventi giorni dall'assegnazione all'Ente gestore da quest'ultimo e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

**Art. 2**  
**Ambito territoriale**

1. La Regione, per conseguire lo scopo di cui all'articolo 1, definisce l'area di gronda lagunare ricompresi dalla conterminazione lagunare di cui al DM LL.PP. del 9 febbraio 1990 allargata alle isole di Lido e Pellestrina e alle fasce litoranee della penisola del Cavallino e di Chioggia-Sottomarina, dal Porto di Piave Vecchia alla foce del Brenta così



come descritto dall'allegata planimetria in scala 1:50.000 che costituisce parte integrante della presente legge. Fanno inoltre parte del territorio dell'Ecomuseo i tratti di mare prospicienti la costa, ricompresi dai moli foranei e frangiflutti, aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui all'articolo 1.

### **Art. 3**

#### **Istituzione e gestione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia**

1. L'Ecomuseo della Laguna di Venezia è istituito con deliberazione della Giunta regionale che ne affida la gestione almeno ventennale, mediante un bando ed evidenza pubblica emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Il bando è riservato sulla base di un progetto, ad Associazioni di promozione sociale con sede nell'area della laguna di Venezia da almeno 10 anni che svolgano una documentata attività di educazione, informazione e cooperazione internazionale anche in campo ambientale, legata altresì alle problematiche della Laguna di Venezia e che collaborino con le amministrazioni locali dei comuni della gronda lagunare.

2. L'Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad un proprio marchio esclusivo.

3. Per la gestione dell'Ecomuseo la Giunta regionale promuove in cooperazione con l'Ente affidatario della gestione, accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei beni culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

### **Art. 4**

#### **Le porte di accesso**

1. L'Ecomuseo svilupperà le proprie attività con la creazione di almeno tre luoghi di accesso alla visita e alla conoscenza del territorio che dovranno essere ubicati, sentite le amministrazioni locali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'emanazione della presente legge, per l'area di Chioggia nel Forte di S. Felice, per l'area della laguna centrale nell'isola di Lazzaretto Vecchio, per l'area della laguna nord nel borgo di Lio Piccolo.

### **Art. 5**

#### **Comitato scientifico**

1. La Giunta regionale nomina un Comitato scientifico con funzioni consultive per la verifica delle attività dell'Ecomuseo stesso nell'ambito del programma annuale di attività.

2. Il Comitato scientifico è composto dal Rettore dell'Università degli Studi di Venezia, o suo delegato, da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali, dal Direttore dell'Ufficio UNESCO di Venezia. Il comitato è presieduto dall'Assessore competente in materia di ambiente: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato competente.

3. La composizione del Comitato scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

**Art. 6****Finanziamenti**

1. Per la gestione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia è istituito il seguente capitolo di bilancio "Interventi ed opere per la gestione dell'Ecomuseo della Laguna di Venezia" con lo stanziamento di competenza e di cassa, per l'anno 2005, di duemilionicinquecentomila euro; alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante...
2. Alla copertura degli oneri finanziari per gli anni 2006 e successivi si provvede mediante leggi di bilancio della Regione per gli anni corrispondenti.

**Art. 7****Priorità nei finanziamenti regionali**

1. All'ente di gestione dell'ecomuseo ed ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro il perimetro dell'ecomuseo è riservata la priorità nelle assegnazioni dei finanziamenti erogati dalla Regione per la realizzazione dei seguenti interventi:
  - a) recupero dei centri storici e degli edifici di particolare valore storico-artistico e culturale;
  - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
  - c) opere volte alla conservazione, manutenzione, sistemazione, risanamento dei corpi idrici, disinquinamento; opere volte alla conservazione od al restauro ambientale del territorio;
  - d) viabilità rurale ed interventi per una agricoltura eco-compatibile;
  - e) ricerca scientifica ed attività culturale;
  - f) agriturismo escursionistico e naturalistico;
  - g) programmi di educazione ambientale;
  - h) redazione di strumenti urbanistici.
2. Analoga priorità viene riservata ai privati che intendano realizzare iniziative produttive e di servizio in relazione alle finalità istitutive dell'Ecomuseo.

**CONSIGLIO REGIONE ABRUZZO**

PROGETTO DI LEGGE: 051/05

COMMISSIONI I E V

ISTITUZIONE DI ECOMUSEI DELL'ABRUZZO

**Art. 1****Finalità**

1. La Regione promuove l'istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio.
2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizza aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvede ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare fabbricati ed attrezzature ed a raccogliere documentazione adeguata alle finalità di cui al comma 3.
3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:
  - a) la conservazione ed il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, tramandando le testimonianze della cultura materiale ricostruendo le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attività produttive;
  - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni o fabbricati caratteristici, di mobili ed attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali consentendone la salvaguardia e la buona manutenzione;
  - c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita di prodotti locali;
  - d) la predisposizione di percorsi nel paesaggio e nell'ambiente tendenti a relazionare i visitatori con gli ambienti tradizionali di contorno;
  - e) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle strutture associative locali;
  - f) la promozione ed il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia ed alle tradizioni locali.

**Art. 2****Istituzione e gestione degli Ecomusei**

1. La Giunta regionale propone annualmente, entro il 30 Giugno, al Consiglio regionale il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base di indicazioni provenienti da Enti locali, associazioni culturali ed ambientaliste, istituti universitari ed istituti specializzati: al programma di istituzione è allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato.
2. Gli Ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio regionale che ne affida la gestione, sulla base di un progetto redatto dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 3:
  - a) agli Enti di gestione delle aree protette regionali territorialmente interessate o limitrofe;
  - b) alle Province territorialmente interessate per gli Ecomusei di livello provinciale o sub-provinciale;



c) alle associazioni appositamente costituite, alle istituzioni culturali.

3. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale ed ad un proprio marchio esclusivo.

4. Per la gestione degli Ecomusei la Giunta regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'Ambiente, con il Ministero dei Beni Culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, con le Province ed i Comuni interessati, nonché con soggetti privati: ogni accordo di programma definisce sulla base di uno studio di fattibilità dell'Ecomuseo, i compiti di ogni partecipante e le risorse materiali e finanziarie da apportare.

### **Art. 3**

#### **Comitato Tecnico Scientifico**

1. È istituito un Comitato Tecnico Scientifico per l'individuazione e la promozione degli Ecomusei nominato dalla Giunta regionale.

2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da cinque membri identificati nelle Università Abruzzesi, nelle Soprintendenze ai Beni Culturali, nelle Associazioni Culturali Abruzzesi con provata esperienza, nei rappresentanti ANCI e UNCEM ed è presieduto dall'Assessore competente: le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dello stesso assessorato.

3. La composizione del Comitato Tecnico Scientifico è formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale che ne disciplina il funzionamento.

### **Art. 4**

#### **Finanziamenti**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge valutati complessivamente in € 500.000,00 si fa fronte per l'esercizio 2005 con gli stanziamenti iscritti in un apposito capitolo nell'ambito dell'UPB 005 FO 010 del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

2. Per gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 3 e presuntivamente determinate in Euro 10.000,00 (diecimila) si provvede con le risorse del capitolo 11425 della U.P.B.006 F.O. 01.

3. Per gli esercizi successivi al 2005 si provvede con legge di Bilancio.

### **Art. 5**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**CONSIGLIO REGIONE SARDEGNA**

## TITOLO III – ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

## CAPO I – SISTEMA MUSEALE DELLA SARDEGNA

**Art. 9****Musei**

1. Il museo è una istituzione permanente, aperta al pubblico, che, in armonia con i principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione, acquisisce, conserva, ordina, espone beni culturali, salvaguardando e portando a conoscenza dei cittadini testimonianze di cultura materiali e immateriali, a fini di studio, di educazione e di diletto.

[Seguono 8 commi]

**Art. 10****Parchi archeologici**

1. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze archeologiche, insieme a valori storici, paesaggistici o ambientali, organizzato e gestito per assicurarne la valorizzazione e la fruizione a fini scientifici e culturali. Sono equiparati ai parchi archeologici i complessi monumentali, e in particolare santuari, chiese campestri, luoghi di culto, torri e sistemi di difesa costiera, edificati anche in epoche diverse e che con il tempo hanno acquisito per la Sardegna, come insieme, una autonoma rilevanza artistica e storica.

[Seguono 8 commi]

**Art. 11****Ecomusei**

1. L'ecomuseo è un'istituzione culturale volta a rappresentare, valorizzare e comunicare al pubblico i caratteri, il paesaggio, la memoria e l'identità di un territorio e della popolazione che vi è storicamente insediata, anche al fine di orientarne lo sviluppo futuro in una logica di sostenibilità, responsabilità e partecipazione dei soggetti pubblici e privati e della comunità locale in senso lato.

2. Gli ecomusei hanno il compito di:

- a) documentare e conservare la memoria storica del territorio nelle sue manifestazioni materiali ed immateriali, attraverso la preservazione e la ricostruzione di edifici e ambienti secondo i criteri dell'edilizia tradizionale e nel rispetto di un corretto rapporto tra consumo e rinnovamento delle risorse, nonché attraverso il recupero di strumenti, saperi e pratiche tradizionali, anche nella prospettiva di proporre al mercato turistico servizi, attività e produzioni locali sostenibili e a basso impatto ambientale;
- b) predisporre percorsi nel paesaggio volti a far conoscere le caratteristiche del patrimonio territoriale nelle sue componenti ambientali, storico-culturali, produttive, demotnoantropologiche;
- c) promuovere e realizzare attività di ricerca e progetti educativi relativi all'ambiente e alla cultura locale, rivolti prioritariamente alle istituzioni scolastiche;
- d) provvedere alla catalogazione del patrimonio e alla predisposizione di documenti informativi da mettere a disposizione del pubblico in appositi luoghi di documentazione e di informazione;
- e) cooperare con ecomusei di altre realtà territoriali;
- f) favorire l'inserimento dell'offerta ecomuseale nei programmi di marketing e di valorizzazione territoriale promossi dai sistemi turistici locali;



- g) coordinare la propria attività con i progetti integrati di sviluppo locale promossi nel territorio da soggetti pubblici e privati.
3. Gli ecomusei svolgono il ruolo di catalizzatori dei processi di valorizzazione condivisa dei territori e dei loro patrimoni e delle reti di relazioni locali, attraverso il coinvolgimento delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni del territorio.
4. Gli ecomusei assolvono ai propri compiti mediante personale professionalmente qualificato, si dotano di un proprio statuto o regolamento approvato dagli organi competenti e provvedono alla rilevazione dei dati sui propri servizi, attività e utenti.
5. L'istituzione degli ecomusei è condizionata al possesso preliminare dei seguenti requisiti:
- a) presenza nel territorio di risorse naturalistiche, architettoniche, artistiche, storiche di particolare interesse e messa a disposizione di almeno un edificio caratteristico di documentato valore;
  - b) coinvolgimento di due o più comuni e di associazioni operanti nel territorio nel settore della valorizzazione della cultura locale, mediante accordi di programma indicanti compiti e risorse materiali e finanziarie di ogni partecipante;
  - c) elaborazione di un piano di gestione e di un progetto pluriennale;
  - d) partecipazione attiva dei residenti al progetto e ampio coinvolgimento delle realtà economiche locali.
6. Ogni ecomuseo ha una propria denominazione e un proprio marchio esclusivo, coerente graficamente con il sistema di identità visiva del patrimonio culturale, di cui al comma 4 dell'art. 17.

## **Art. 12**

### **Sistemi museali**

1. La Regione promuove il Sistema museale della Sardegna quale organizzazione di rete rivolta a incrementare la fruizione dei beni culturali, la qualità dei servizi di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale ai fini della conoscenza, del senso di appartenenza della comunità, del rafforzamento della coscienza della civiltà dei sardi e della promozione del turismo culturale.
2. Il Sistema museale della Sardegna adotta la cooperazione come base dello sviluppo programmato dei servizi e delle attività e si articola in sistemi costituiti su base territoriale. Aderiscono al Sistema museale della Sardegna, purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, di cui all'art. 7, i musei regionali, i musei di ente locale e di interesse locale, le raccolte museali, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, i siti di interesse naturalistico, gli ecomusei e i sistemi museali. Vi possono aderire, previa le opportune intese e purché provvisti gli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, musei pubblici e privati, di qualsiasi natura giuridica e titolarità istituzionale, presenti nel territorio.
3. I sistemi museali sono aggregazioni di musei e costituiscono lo strumento per mezzo del quale gli Enti locali attuano la cooperazione e l'integrazione dell'offerta culturale, la qualificazione e lo sviluppo dei servizi, promuovono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dei loro territori.



4. I sistemi museali hanno i seguenti compiti:

- a) coordinare la programmazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati;
- b) cooperare con il sistema informativo regionale e assicurare la circolazione delle informazioni, nonché la divulgazione degli studi e delle ricerche;
- c) istituire e gestire servizi comuni agli istituti e ai luoghi della cultura associati;
- d) promuovere le attività comuni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale;
- e) raccogliere ed elaborare i dati relativi ai servizi erogati, agli utenti e alle strutture e trasmetterli alle Province;
- f) coordinare la collaborazione degli istituti e dei luoghi della cultura associati con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio.

5. I sistemi museali sono istituiti sulla base di un accordo formale di cooperazione tra enti, e il loro funzionamento è regolato da un atto approvato dagli enti titolari, redatto in armonia con i principi e le finalità della presente legge. Gli accordi formali per l'istituzione dei sistemi devono prevedere:

- a) l'ambito territoriale e la struttura organizzativa;
- b) le funzioni del sistema museale;
- c) la composizione e le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- d) i servizi tecnico-amministrativi comuni e il relativo personale;
- e) le modalità di finanziamento e del riparto degli oneri.

6. I musei possono istituire altre forme di collaborazione attraverso reti regionali tematiche. I sistemi museali territoriali e le reti tematiche sono riconosciuti dalla Regione sentite le Amministrazioni provinciali competenti e i Comuni interessati. Possono aderire ai sistemi museali territoriali o alle reti tematiche, previa le opportune intese e purché provvisti degli standard minimi di qualità dei servizi e delle dotazioni definiti dal Piano triennale, di cui all'articolo 7, musei pubblici e privati, o istituti e luoghi della cultura equiparati di qualsiasi natura giuridica e titolarità.

### **Art. 13**

#### **Osservatorio regionale dei musei**

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito l' Osservatorio regionale dei musei, organismo tecnico scientifico con funzione consultiva e propositiva nei confronti della Giunta regionale riguardo alla stesura del Piano triennale, di cui all'art. 7, e alla sua attuazione, nonché alla qualità culturale e scientifica del Sistema museale della Sardegna.

2. L'Osservatorio è istituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

- a) tre direttori dei musei regionali e di ente locale, eletti collegialmente dai direttori dei musei regionali e di ente locale;
- b) un rappresentante della Conferenza episcopale sarda da questa designato;
- c) un rappresentante dei musei di proprietà privata aderenti al Sistema museale regionale, designato dai titolari dei musei di proprietà privata;
- d) quattro rappresentanti degli Enti locali nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) due esperti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei designati rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
- f) un rappresentante dell'International Council of Museums – ICOM operante nel territorio regionale, designato dal Presidente dell'ICOM Italia;
- g) un rappresentante delle associazioni datoriali e di categoria degli operatori dei musei di ente locale, dei parchi archeologici, degli ecomusei da queste designato;



h) il Dirigente del Servizio beni culturali dell'Assessorato competente in materia di beni culturali;

possono far parte dell'Osservatorio, previo accordo con l'Ente di appartenenza, un rappresentante dei musei statali e uno delle Soprintendenze archeologiche, designati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e un rappresentante delle due Università della Sardegna, designato dai Rettori tra i docenti di riconosciuta e documentata competenza in materia di musei.

3. I membri dell'Osservatorio alla prima seduta eleggono un Presidente. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura, si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, ed entro il mese di ottobre presenta all'Assessore competente la relazione annuale sullo stato del Sistema museale della Sardegna. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono svolte da un funzionario dell'Assessorato competente in materia di beni culturali. Ai componenti dell'Osservatorio si applicano, per la partecipazione alle sedute, le disposizioni in materia di rimborsi secondo la vigente normativa regionale.

4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Osservatorio è chiamato ad esprimere, anche con il concorso di esperti esterni di riconosciuta competenza nazionale ed internazionale, una valutazione sull'efficienza ed efficacia di utilizzo delle risorse erogate nel precedente anno nel suo ambito di competenza per l'adempimento delle finalità del Piano triennale, di cui all'articolo 7, in conformità ai criteri di valutazione da questo stabiliti. Le risultanze di tale valutazione costituiranno un elemento informativo rilevante ai fini della ripartizione per gli anni successivi dei finanziamenti regionali, di cui all'articolo 19.



## DOCUMENTI SCARICABILI DA INTERNET

Oltre alle leggi di cui si riporta il testo, altri documenti citati nelle pagine precedenti sono disponibili in formato PDF su internet. Occorre collegarsi al sito [www.osservatorioecomusei.net](http://www.osservatorioecomusei.net), entrare nella sezione “BIBLIOGRAFIA”, poi nella sottosezione “leggi” e quindi optare per la scheda della regione o provincia desiderata.

### Piemonte

1. Linee guida per i programmi annuali
2. Processo di riconoscimento
3. Format di domanda

### Trento

4. Regolamento attuativo L.P.13/2000
5. Accordo per le politiche integrate
6. Documenti di Trentinocultura n.1
7. Documenti di Trentinocultura n. 2

### Veneto

8. Relazione al PdL 2003

### Sardegna

9. Delibera della Giunta Regionale
10. Relazione di accompagnamento

### Bolzano

11. Discussione sul disegno di legge Provincia di Bolzano del 2000
12. Motivazioni del non accoglimento
13. Disegno di legge Provincia di Bolzano del 2004

**BIBLIOTECA – CENTRO DI DOCUMENTAZIONE**

Orario: dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

Via Nizza 18 – 10125 Torino

Tel. 011 6666441 – Fax 011 6666442

e-mail: [biblioteca@ires.piemonte.it](mailto:biblioteca@ires.piemonte.it) – <http://213.254.4.222>

Il patrimonio della biblioteca è costituito da circa 30.000 volumi e da 300 periodici in corso. Tra i fondi speciali si segnalano le pubblicazioni ISTAT su carta e su supporto elettronico, il catalogo degli studi dell'IRES e le pubblicazioni sulla società e l'economia del Piemonte.

**I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA**

L'accesso alla biblioteca è libero.

Il materiale non è conservato a scaffali aperti.

È disponibile un catalogo per autori, titoli, parole chiave e soggetti.

Il prestito è consentito limitatamente al tempo necessario per effettuare fotocopia del materiale all'esterno della biblioteca nel rispetto delle vigenti norme del diritto d'autore.

È possibile consultare banche dati di libero accesso tramite internet e materiale di reference su CDRom.

La biblioteca aderisce a BESS-Biblioteca Elettronica di Scienze Sociali ed Economiche del Piemonte.

La biblioteca aderisce al progetto ESSPER.

**UFFICIO EDITORIA**

Maria Teresa Avato, Laura Carovigno – Tel. 011 6666447-446 – Fax 011 6696012 –

E-mail: [editoria@ires.piemonte.it](mailto:editoria@ires.piemonte.it)**ULTIMI CONTRIBUTI DI RICERCA**

SIMONE LANDINI, LUIGI VARBELLA

**L'impronta territoriale del commercio**

Dotazione di strutture distributive dei comuni Piemontesi

Torino, IRES, 2006, "Contributo di Ricerca" n. 198

PAOLO BURAN, VITTORIO FERRERO, MASSIMO GUAGNINI, SONIA NERI

**Il modello econometrico multisetoriale del Piemonte**

Torino, IRES, 2006, "Contributo di Ricerca" n. 199

STEFANO PIPERNO, GIUSEPPE ZANOTTI

**Indagine sui tributi comunali in Piemonte**

Torino, IRES, 2006, "Contributo di Ricerca" n. 200

OSSERVATORIO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – RAPPORTO 2005

**La formazione professionale regionale in Piemonte nel 2004: i numeri e le persone**

Torino, IRES, 2006, "Contributo di Ricerca" n. 201

OSSERVATORIO PROVINCIALE SULL'IMMIGRAZIONE IN PROVINCIA DI BIELLA

**L'immigrazione straniera in provincia di Biella. Prima indagine provinciale 2006**

Torino, IRES, 2006, "Contributo di Ricerca" n. 202

STEFANO PIPERNO, SANTINO PIAZZA, GIANCARLO POLA

**Sviluppo urbano e interdipendenze fiscali nelle aree metropolitane: un'esplorazione preliminare con riferimento all'area metropolitana di Torino**

Torino, IRES, 2006, "Contributo di Ricerca" n. 203